

ANNO 2006/2007

Seduta XVIII: lunedì 16 ottobre 2006 - pomeridiana

SOMMARIO

1. Presentazione di messaggi e proposta di attribuzione a Commissioni
2. Proposta di attribuzione a Commissione di iniziativa parlamentare elaborata
3. Mozioni evase
4. Osservazioni di deputato
5. Presentazione di atti parlamentari
6. Risposte a interpellanze
7. Naturalizzazioni
 - Rapporto del 25 settembre 2006 della Commissione delle petizioni e dei ricorsi
8. Iniziativa popolare costituzionale del 18 aprile 2005 presentata nella forma elaborata denominata "Più potere al popolo con diritti popolari agevolati"
 - Rapporto di maggioranza del 31 agosto 2006; relatore: Manuele Bertoli
 - Rapporto di minoranza del 31 agosto 2006; relatori: Piergiorgio Fornera e Abbondio Adobati
9. Modifica dell'art. 73 della Legge sull'esercizio dei diritti politici concernente la rappresentanza regionale dei gruppi nell'elezione del Gran Consiglio
 - Messaggio del 7 marzo 2006 no. 5763
 - Rapporto del 18 settembre 2006 no. 5763 R; relatore: Nicola Brivio
10. Progetto di Alleggerimento della legislazione cantonale-Approvazione del pacchetto C
 - Messaggio del 5 luglio 2005 no. 5675
 - Rapporto del 4 ottobre 2006 no. 5675 R; relatore: Manuele Bertoli
11. Chiusura della seduta e rinvio

PRESIDENZA: Bruno Lepori, Presidente

Alle ore 14.05 il Presidente dichiara aperta la seduta, presenti 87 deputati.

Sono presenti le signore e i signori deputati:

Adobati - Allidi-Cavalleri - Arigoni - Arn - Bacchetta-Cattori - Bagutti - Beltraminelli - Beretta Piccoli L. - Beretta-Piccoli F. - Bergonzoli - Bertoli - Bignasca - Bobbià - Boneff - Bonoli - Bordogna - Brivio - Butti - Caimi - Calastri - Canonica G. - Canonica I. - Carobbio - Carobbio Guscelli - Cavalli - Celio - Colombo - Croce - Dadò - Dafond - David - Del Bufalo - Dell'Ambrogio - De Rosa - Dominé - Duca Widmer - Ducry - Ferrari C. - Ferrari M. - Fiori - Foletti - Fornera - Gemnetti - Ghisletta D. - Ghisletta R. - Gobbi N. - Gobbi R. - Guidicelli - Isenburg - Jelmini - Lepori - Lepori Colombo - Lombardi - Lotti - Lurati - Maggi - Malandrini - Marra - Marzorini - Mellini - Menghetti - Merlini - Orelli Vassere - Orsi - Pantani - Pedrazzini - Pellanda - Pelossi - Pestoni - Pinoja - Poli - Quadri - Ravi - Regazzi - Ricciardi - Righinetti - Rizza - Robbiani - Rusconi - Salvadè - Savoia - Soldati - Suter - Terrier - Torriani - Truatsch - Vitta

Non si sono scusati per l'assenza:

Giudici - Piazzini - Pini

1. PRESENTAZIONE DI MESSAGGI E PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI

no. 5828 12 settembre 2006
Preventivo 2007

(alla Commissione della gestione e delle finanze)

no. 5829 12 settembre 2006

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione dell'8 maggio 2006 presentata da Lorenzo Quadri e Fiorenzo Robbiani "Riattivare l'amnistia fiscale"¹

no. 5830 12 settembre 2006

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare del 29 maggio 2006 presentata nella forma elaborata da Giovanni Jelmini per la modifica degli artt. 26 e 32 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (voto per corrispondenza generalizzato)

(alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici)

¹ Art. 101 cpv. 4 - LGC/CdS

⁴Se il Consiglio di Stato non accetta, integralmente o parzialmente, le proposte, il mozionante può chiedere, entro 1 mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato siano trasmessi a una Commissione che riferisce al Gran Consiglio con un rapporto entro 1 anno.

- no. 5831 26 settembre 2006
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 23 gennaio 2006 presentata da Eros Nicola Mellini "Ridurre le spese per l'Ufficio della caccia e della pesca (posta no. 751 del Preventivo cantonale)" [vedi nota 1]
- no. 5832 26 settembre 2006
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 23 gennaio 2006 presentata da Eros Nicola Mellini "Ridurre le spese per l'Ufficio manodopera estera della Sezione della promozione economica (posta no. 838 del Preventivo del Cantone)" [vedi nota 1]
- no. 5833 26 settembre 2006
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 23 gennaio 2006 presentata da Eros Nicola Mellini "Ottimizzare i servizi della Sezione della logistica (poste no. 941, 942, 943, 945, 946 e 948)" [vedi nota 1]
- no. 5834 26 settembre 2006
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 23 gennaio 2006 presentata da Eros Nicola Mellini "Ridurre le spese per la Cooperazione transfrontaliera (posta no. 67 del Preventivo del Cantone)" [vedi nota 1]
- no. 5835 26 settembre 2006
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 23 gennaio 2006 presentata da Eros Nicola Mellini "Eliminare il Servizio protezione dei dati (posta no. 27 del Preventivo del Cantone)" [vedi nota 1]
- no. 5836 26 settembre 2006
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 23 gennaio 2006 presentata da Eros Nicola Mellini "Eliminare il Segretariato per i rapporti Confederazione-Cantoni (posta no. 44 del Preventivo cantonale)" [vedi nota 1]
- no. 5837 26 settembre 2006
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 23 gennaio 2006 presentata da Eros Nicola Mellini "Raggruppare logisticamente e amministrativamente i servizi del Medico cantonale (posta no. 241 del Preventivo cantonale), del Farmacista cantonale (posta no. 242) e del Veterinario cantonale (posta no. 243)" [vedi nota 1]
- no. 5838 26 settembre 2006
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 23 gennaio 2006 presentata da Eros Nicola Mellini "Ridimensionare la Sezione dei permessi e dell'immigrazione: Ufficio degli stranieri e Ufficio giuridico (posta no. 125 del Preventivo del Cantone)" [vedi nota 1]
- no. 5839 26 settembre 2006
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 23 gennaio 2006 presentata da Eros Nicola Mellini "Ridimensionare la Sezione dei permessi e dell'immigrazione: Ufficio dei permessi (posta no. 126 del Preventivo del Cantone)" [vedi nota 1]

- no. 5840 26 settembre 2006
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 23 gennaio 2006 presentata da Eros Nicola Mellini "Eliminazione degli assegni di studio (borse di studio) a fondo perso (posta no. 412 del Preventivo cantonale), e alla loro sostituzione con altrettanti prestiti di studio rimborsabili senza interesse o a interesse minimo" [vedi nota 1]
- no. 5841 26 settembre 2006
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 23 gennaio 2006 presentata da Eros Nicola Mellini "Portare in pareggio il bilancio dei Corsi per adulti (posta no. 596 del Preventivo cantonale)" [vedi nota 1]
- no. 5842 26 settembre 2006
Decreto legislativo concernente l'adesione parziale del Cantone Ticino al Concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)
(alla Commissione della legislazione)
- no. 5843 26 settembre 2006
Adozione degli Obiettivi pianificatori cantonali del Piano direttore
(alla Commissione speciale per la pianificazione del territorio)
- no. 5844 3 ottobre 2006
Approvazione del contributo globale 2007 dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC) e del finanziamento delle rette per i pazienti degenti nei reparti privati e semi-privati
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- no. 5845 3 ottobre 2006
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 10 aprile 2006 presentata da Edo Bobbià e cofirmatari, per la Commissione speciale pianificazione del territorio, "Uniformare le procedure e i controlli per la segnaletica orizzontale e per le misure di moderazione del traffico" [vedi nota 1]
- no. 5846 3 ottobre 2006
Adeguamento della legislazione cantonale alla legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata
(alla Commissione della legislazione)

2. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA

Bertoli M. e cofirmatari - 18.09.2006

Definizione chiara del periodo durante il quale è possibile il voto per corrispondenza
(alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici)

3. MOZIONI EVASE

Arigoni G. - 21.02.2005

Allestimento di un piano d'intervento urgente per il risanamento dell'aria
(v. messaggio 11.07.2006 no. 5813)

Ghisletta R. e cofirmatari - 12.03.2003

Applicazione della procedura d'autorizzazione di polizia sanitaria ai servizi SPITEX privati
(v. messaggio 29.08.2006 no. 5826)

Regazzi F. per il PPD - 19.06.2006

Istituzione di una task force d'intervento in caso di chiusura della circolazione sull'asse del
Gottardo
(v. messaggio 05.09.2006 no. 5827)

4. OSSERVAZIONI DI DEPUTATO

CANONICA I. - Vorrei attirare ancora una volta l'attenzione del Parlamento sul fatto che le risposte agli atti parlamentari sono rese in modo a dir poco disordinato. E la cosa preoccupa non poco, nella misura in cui vi sono atti parlamentari, presentati due o tre anni fa, che non hanno ancora ricevuto risposta, mentre altri hanno ricevuto un trattamento privilegiato per il semplice motivo che è interesse del Consiglio di Stato dare una risposta rapida alle questioni, spesso sotto i riflettori dei media, che sollevano. Ritengo invece che a tutti gli atti parlamentari debba essere fornita una risposta in tempi ragionevoli. Chiedo al Presidente cosa intende fare per ottenere questo risultato.

LEPORI B., PRESIDENTE - Posso assicurare ad Iris Canonica che mi rivolgerò al Consiglio di Stato onde conoscere i modi e i tempi delle risposte che intendono dare agli atti parlamentari ancora giacenti.

5. PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Werner Carobbio e cofirmatari per la modifica dell'art. 34 lett. a) e c) della Legge tributaria

del 16 ottobre 2006

Con la presente iniziativa parlamentare elaborata chiedo la modifica dell'art. 34 "Deduzioni sociali" della Legge tributaria alle lettere a) e c).

Le attuali lettere a) e c) dell'art. 34 recitano:

- «a) per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10'500.- franchi,
- c) per ogni figlio fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre il periodo dell'obbligo, un massimo di 12'800.- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.»

Si propone la seguente nuova formulazione delle lett. a) e c) del citato art. 34:

- a) per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10'500.- franchi,
- c) per ogni figlio al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre l'obbligo, un massimo di 12'800.- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

Motivazioni

Con l'iniziativa parlamentare si propone di stralciare alle lettere a) e c) dell'art. 34 della Legge tributaria il limite di 25 anni per i figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento il contribuente provvede.

Intanto si fa osservare che la Legge federale sull'imposta diretta sull'imposizione delle persone fisiche al Titolo secondo, capitolo 4, Deduzioni sociali, art. 35 non prevede nessun limite di età. Infatti recita:

«Sono dedotti dal reddito netto:

- a) per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 4'300.- franchi»

Appare opportuno allinearsi alla disposizione della legge federale. Tanto più che il numero di casi che beneficerebbero della modifica non dovrebbe essere particolarmente elevato.

Se poi si tiene conto del fatto che spesso il periodo di sostentamento di figli agli studi che le famiglie devono accollarsi supera sempre più il limite dei 25 anni la modifica s'impone come misura a favore delle famiglie.

Sovente poi la cessazione della deduzione per figli a carico con il compimento dei 25 anni comporta anche il superamento del limite di reddito per l'ottenimento delle borse di studio.

Nel caso poi delle famiglie monoparentali, con uno o più figli agli studi che superano i 25 anni, c'è anche l'aggravio dovuto al cambiamento delle aliquote sul reddito da coniugati ad altri contribuenti.

Ma le due proposte di modifica si giustificano anche nel quadro delle misure atte a favorire la maggiore formazione dei giovani nell'interesse dell'economia del Paese.

Werner Carobbio

Bertoli - Carobbio Guscetti - Ferrari C. - Ghisletta D. -

Ghisletta R. - Lurati - Orelli Vassere - Pelossi -

Pestoni - Savoia - Truatsch

Ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Abbondio Adobati per la modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (pubblicità e ordine delle sedute)

del 16 ottobre 2006

Si chiede che, attraverso la completazione del Capitolo 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato "Pubblicità e ordine delle sedute", si preveda la trasmissione in diretta televisiva, tramite segnale digitale terrestre o via cavo, dei dibattiti, con fasce d'orario indicate ma flessibili.

In occasione dell'incontro annuale fra gli Uffici presidenziali dei Gran Consigli dei Cantoni romandi, di Berna e del Ticino, tenutosi sabato 7 ottobre 2006 a Sion, il Presidente del Parlamento vallesano ha informato che le sedute di quel Gran Consiglio sono trasmesse in diretta da una televisione locale. Il Presidente ha espresso parere molto positivo riguardo all'innovazione, sottolineando come il fatto di essere ripresi in diretta non abbia accresciuto nei deputati la smania dell'apparire.

Ne risulta invece, ha aggiunto il Presidente del Gran Consiglio del Cantone Vallese, un rallegrante coinvolgimento della popolazione, a conferma di quanto sia presente l'interesse dei cittadini per le vicende politiche del Cantone.

Naturalmente ce ne sono altre di motivazioni positive, a cominciare dall'utilità per i giovani, i quali di tanto in tanto potrebbero seguire nell'ambito scolastico dibattiti che toccano temi prossimi al loro sentire.

A seguito delle trasformazioni e della dotazione informatico-televisiva dell'Aula del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, la trasmissione televisiva in diretta non porrebbe problema alcuno, considerato che già adesso si effettua la ripresa integrale dei lavori a circuito chiuso.

Per il Cantone non ci sarebbero perciò spese supplementari a carico.

Abbondio Adobati

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 98 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è rinviata a una prossima seduta.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Silvano Bergonzoli e Tullio Righinetti per la modifica della Legge sulla raccolta funghi

del 16 ottobre 2006

Con il cambiamento della data d'inizio della caccia è stata vanificata l'intenzione del legislatore di vietare la raccolta dei funghi contemporaneamente alla prima settimana di caccia.

Quest'anno l'apertura della caccia alta è iniziata il 1° settembre e ciò ha provocato non pochi problemi sia ai cacciatori che ai cercatori di funghi. I primi si sono visti i boschi invasi dai "fungiatt" (in gran parte di provenienza estera); i secondi si sono trovati spiazzati dalla novità che peraltro è stata male propagandata.

I motivi che avevano portato alla scelta di proibizione tra il 7 e il 13 settembre sono tuttora validi. Pertanto, cambiata la data di apertura della caccia, va conseguentemente modificato anche il periodo di proibizione della raccolta dei funghi.

Al fine di ovviare a simili situazioni inoltriamo la seguente iniziativa parlamentare generica: i giorni di proibizione per la raccolta dei funghi vanno spostati coerentemente con la nuova apertura della caccia alta, che ora avviene al 1° settembre; pertanto anche il periodo di proibizione dovrà essere tra il 1 e il 7 settembre.

Silvano Bergonzoli
Tullio Righinetti

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 98 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è rinviata a una prossima seduta.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Lorenzo Quadri e cofirmatari per la modifica della Legge edilizia (Divieto di costruire minareti su territorio ticinese)

del 16 ottobre 2006

Con la seguente iniziativa parlamentare generica si chiede l'introduzione nella Legge edilizia cantonale di una norma che vieti la costruzione di minareti.

Motivazione

1. La Svizzera, come pure il Ticino, è uno Stato a cultura e tradizione cristiana. La Costituzione ticinese (art. 24) riconosce la Chiesa cattolica apostolica romana e la Chiesa evangelica riformata, cui è conferita personalità di diritto pubblico.

La Costituzione federale (art. 15) garantisce la libertà di credo e di coscienza; la Costituzione cantonale (art. 8 cpv. 2 lett. d) la libertà di coscienza e di religione.

Costituzionalmente protetto è il diritto del cittadino a non venire limitato dallo Stato nelle proprie convinzioni religiose, come pure nella diffusione delle stesse².

Il divieto di costruzione di minareti non limita evidentemente nessuno nelle proprie convinzioni religiose o nell'esercizio delle medesime.

La domanda che ci si potrebbe porre è se esso possa costituire una limitazione alla loro diffusione. La risposta non può che essere negativa. Prima di tutto, il minareto non è parte essenziale di una moschea, ed infatti anche nei Paesi islamici molte ne sono prive. Il minareto non serve di per sé a diffondere un credo. Servirebbe invece a "marcare presenza". Una sorta di "simbolo di conquista" che la maggior parte dei cittadini non-musulmani avvertirebbe come provocazione e alla quale, come segno di volontà d'integrazione nella nostra cultura, si chiede alla popolazione islamica di rinunciare.

2. Nella denegata ipotesi in cui si volesse vedere nel divieto di costruire minareti una sorta di limitazione della libertà di credo e di coscienza, essa sarebbe comunque giustificata (cfr. art. 36 della Costituzione federale).

a) I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. Ma è manifesto che il divieto di costruire minareti non lede l'essenza della libertà di religione, non impedendo a nessuno di professare il proprio credo.

b) L'eventuale limitazione costituita dal "divieto di minareti" poggierebbe su un interesse pubblico: ovvero, la salvaguardia della nostra identità culturale e anche dell'ordine pubblico.

Infatti, gli atteggiamenti intransigenti dimostrati dal mondo islamico (o da parte di esso) nei confronti di qualsiasi critica al suo indirizzo (che ha spinto enti pubblici quali la RTSI all'autocensura); l'evidente difficoltà o mancanza di volontà d'integrazione nel nostro sistema occidentale di valori, anche costituzionali, di parte del mondo islamico; l'inaccettabile ed illegale atteggiamento di alcuni gruppi attivatisi anche sul nostro territorio (distribuzione, sul Lungolago di Lugano, di volantini oltraggiosi nei confronti del Cristianesimo e dei cristiani, ciò che costituisce reato ai sensi degli artt. 261 e 261 bis CPS); questi (che sono solo gli esempi più

² Cfr. Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Schultess Polygraphisches Verlag, 3. Auflage, Zürich, 1993, pag. 387 e seguenti.

recenti) ed altri atteggiamenti potrebbero facilmente portare la popolazione "indigena" all'esasperazione. Esasperazione che la costruzione di minareti contribuirebbe sicuramente ad esacerbare con conseguenze imprevedibili sull'ordine pubblico.

L'esperienza europea insegna che laddove vengono costruiti edifici religiosi di vistosa matrice islamica si accende la resistenza della popolazione locale.

- c) L'eventuale limitazione sarebbe proporzionata: si tratterebbe, se del caso, di una limitazione di assoluta lievit .

Un interrogativo che ci si potrebbe porre   se il medesimo risultato potrebbe essere ottenuto con mezzi meno incisivi. Ad esempio, come accade in alcuni Cantoni della Svizzera interna, permettendo la costruzione di minareti a patto che non vengano utilizzati.

Al di l  dell'assurdit  di una simile strategia, essa non risolve il problema, essendo quest'ultimo gi  insito nella realizzazione del minareto in se stesso.

Inoltre, riflessioni incentrate sulla costruzione e non utilizzazione dei minareti sono destinate ad affossarsi da sole.

C'  infatti da chiedersi su quale base legale si fonderebbe un eventuale divieto di utilizzo di un minareto esistente. Le possibilit  possono essere solo due. O su questioni di ordine pubblico – che per  avrebbero gi  dovuto impedire la costruzione del minareto – oppure argomentazioni legate al disturbo fonico.

Ma   chiaro che argomentazioni legate al disturbo fonico si tramuterebbero rapidamente in un boomerang, in quanto applicabili anche alle campane delle Chiese cristiane. A seguito di un'argomentazione basata solo sui "decibel" e non sui contenuti, l'Autorit  si vedrebbe costretta o a lasciar utilizzare i minareti, o ad azzittire anche i campanili.

3. La disparit  di trattamento (perch  i campanili si dovrebbero poter costruire ed i minareti no?)   comunque pi  teorica che pratica, dal momento che i campanili ci sono gi : la costruzione in Ticino di nuove Chiese, con tanto di campanili, appare improbabile; la preoccupazione   semmai quella di salvaguardare l'esistente.

Ma in ogni caso la diversit  di trattamento si giustifica facilmente per il tramite del riconoscimento della Chiesa cattolica apostolica romana e della Chiesa evangelica riformata nell'art. 24 della Costituzione ticinese.

4. Nel Canton Zurigo, l'iniziativa Steinemann-Heer che chiedeva l'introduzione di un divieto di costruzione di minareti nella Legge edilizia³   stata di recente accolta in prima lettura dal Parlamento cantonale.

La maggioranza del Gran Consiglio zurighese ha dunque ritenuto che, nella legislazione cantonale, ci potesse essere spazio per una norma di questo genere; non si vede perch  questa riflessione non dovrebbe valere anche per il Ticino.

Tanto pi  che in Ticino, diversamente da altri Cantoni, un divieto di costruzione di minareti sarebbe tempestivo: nel nostro Cantone, infatti, di minareti ancora non ne esistono.

³ Proposta di nuovo   294 Planungs-und Baugesetz ZH: "Baubewilligung f r Geb ude mit Minaretten werden auf dem Gebiet des Kantons Z rich nicht erteilt".

5. Né può essere taciuto l'aspetto della reciprocità, o piuttosto della sua totale mancanza. Nei paesi islamici non è pensabile costruire una Chiesa cristiana. In alcuni Stati, la conversione al Cristianesimo – ce lo insegna la cronaca recente – ha comportato la pena di morte. Anche all'interno del continente europeo, ad esempio in Turchia – Stato candidato all'adesione all'UE – la reciprocità è tutt'altro che garantita. In Turchia la costruzione di nuove Chiese cristiane, come pure il loro ampliamento, risulta praticamente impossibile. Anche semplici riparazioni necessitano di lunghe e macchinose procedure di autorizzazione, il cui esito è incerto.

Lorenzo Quadri
Andrea Giudici
Eros Nicola Mellini

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 98 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è rinviata a una prossima seduta.

MOZIONE

Frana ponte rosso: richiesta di messa in sicurezza del tratto stradale

del 16 ottobre 2006

Con la presente chiediamo che il tratto stradale oggetto di frane nel 1993 con una vittima e nel 2006 con un'altra vittima sia messo in sicurezza. Oltre all'esecuzione della prevista vasca di contenimento a monte della strada, chiediamo l'esecuzione di una copertura del tratto stradale che permetta al riale di scaricare garantendo l'accesso in sicurezza alla Valle di Blenio e al passo del Lucomagno anche in caso di eventi meteorologici estremi.

Cleto Ferrari
Celio - Croce - David -
Gobbi N. - Guidicelli - Truaisch

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Il Consiglio di Stato si attivi affinché l'abbonamento a metà prezzo (per la tratta su territorio elvetico) risulti valido su tutti i treni italiani diretti in Svizzera, e non "a singhiozzo"

del 16 ottobre 2006

La recente politica delle Ferrovie italiane certamente non rende la vita più semplice al viaggiatore ticinese che si reca nella vicina penisola in treno (concretizzando così quella politica di utilizzo del mezzo pubblico che il Cantone s'impegna a promuovere).

Il nuovo sistema tariffario delle Ferrovie italiane, in vigore dallo scorso anno, costringe chi acquista un biglietto di andata e ritorno per l'Italia ad indicare anche l'orario di ritorno; ciò che spesso non è agevole, soprattutto per escursioni della durata di una sola giornata, non pianificate rigidamente.

L'obbligo generalizzato di prenotazione provoca inoltre più disagi che vantaggi (scarsa chiarezza sull'occupazione dei posti, difficoltà di "scambio consensuale", eccetera).

A questo si aggiunge che su alcuni treni diretti in Svizzera le Ferrovie italiane non riconoscono più l'abbonamento a metà prezzo (ovviamente per la tratta percorsa su territorio elvetico). Il fatto è stato confermato dal portavoce FFS Alessandro Malfanti sul portale Ticinonline.

Si comprende facilmente come questa situazione possa provocare al viaggiatore una maggiore spesa non da poco. E come non renda un buon servizio non solo alla popolazione ticinese, ma neppure al turista, magari d'oltralpe, che si muove nell'area insubrica.

Almeno su quest'ultimo inconveniente, si ritiene che il Consiglio di Stato, magari tramite Regio Insubrica, potrebbe attivarsi presso le Ferrovie italiane e legittimamente richiedere che l'abbonamento a metà prezzo sia riconosciuto su tutti i treni in arrivo dall'Italia e non, come ora, "a singhiozzo", in base ad eccezioni poco comprensibili e fonte di ulteriori complicazioni e costi per l'utenza.

Un intervento in questo senso sarebbe assai auspicabile nell'ottica di quella promozione del trasporto pubblico in cui il Cantone investe notevoli risorse; oltre che, va da sé, in quella della collaborazione insubrica.

Con la presente mozione si chiede pertanto al Consiglio di Stato:

- di attivarsi, magari per il tramite della Regio Insubrica, presso le Ferrovie italiane, affinché l'abbonamento a metà prezzo (per la tratta su territorio elvetico) risulti valido su tutti i treni italiani diretti in Svizzera, senza più eccezioni.

Lorenzo Quadri

Bergonzoli - Bobbià - Boneff - Bordogna - Butti

Celio - Colombo - David - Lotti - Marra - Marzorini -

Merlini - Pantani - Pedrazzini - Pelossi - Regazzi -

Rizza - Robbiani - Torriani - Vitta

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Multe "cantionali" contro il *littering*

del 16 ottobre 2006

Buttare la spazzatura un po' dove capita (il cosiddetto *littering*) è uno "sport" che sta andando per la maggiore. Ed in effetti nelle nostre città e campagne a cosiddetta "vocazione turistica" la situazione sul fronte della pulizia – per quanto non tragica, soprattutto se paragonata a quella di altre città in Paesi vicino a noi – sta tuttavia peggiorando, malgrado l'impegno dei servizi urbani dei rispettivi Comuni.

Questo perché sempre più gente trova normale buttare spazzatura in strada. O nel bosco. Rifiuti vengono anche gettati per terra proprio di fianco agli appositi contenitori, anche se vuoti. Il rispetto della cosa pubblica sta purtroppo sempre più diventando un optional anche in materia di cartacce e lattine.

Un numero crescente di cittadini reputa la situazione – che è purtroppo sotto gli occhi di tutti – quanto meno disdicevole. Lo dimostra anche l'abbondante numero di atti parlamentari presentati in vari Comuni per denunciare i rispettivi "sconci".

Il problema non è solo ticinese ma è sentito in tutta la Svizzera.

In effetti, il progetto di Legge sulla gestione dei rifiuti (Gesetz über die Abfallbewirtschaftung) del Canton Turgovia prevede, in sostanza, una multa da fr. 50.- a fr. 300.- per infrazioni di poco conto alla legge citata, di cui l'esempio classico sono le cartacce o le lattine vuote buttate per terra (§ 31). Si tratta cioè di sanzionare il *littering* con una norma ad hoc: questo perché il *littering*, oltre ad un danno d'igiene e d'immagine, provoca ai Comuni alti costi. Al proposito, il messaggio del Consiglio di Stato del Canton Turgovia sulla nuova Legge sulla gestione dei rifiuti rileva come la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti "da *littering*" – ci si riferisce alla realtà turgoviese – costi 5'000.- fr/t, contro i 300.- fr/t dei "comuni" RSU. Il problema, insomma, è anche di tipo economico.

La questione è stata sollevata nei mesi scorsi anche a livello federale: un deputato argoviese ha infatti chiesto l'adozione di sanzioni penali nei confronti di "chi non si sbarazza correttamente dei rifiuti"⁴. Nella sua presa di posizione il Consiglio federale caldeggia l'introduzione di disposizioni penali cantonali.

Visto che la situazione non accenna a migliorare, si propone che, oltre alle misure educative, e alla necessità che i Comuni si dotino di sufficienti cestini per la spazzatura, anche il Canton Ticino adotti una norma cantonale atta a sanzionare il *littering*⁵, sul modello di quella proposta dal Consiglio di Stato turgoviese.

Norme analoghe esistono anche nei Cantoni di Berna e Basilea Città.

L'introduzione di una norma cantonale appare consigliabile al fine di avere una regolamentazione uniforme che valga per tutto il territorio cantonale, sanzionando ovunque allo stesso modo un comportamento – il *littering*, appunto – che è ovunque ed allo stesso modo riprovevole.

⁴ Mozione Hans Ulrich Mathys, 24.03.2006.

⁵ Dalla presa di posizione del Consiglio federale sulla mozione Mathys:

- «(...) anche gli specialisti sono oggi dell'avviso che uno strumento supplementare quale la multa disciplinare possa essere utile per lottare contro il problema dei rifiuti»;
- «(...) Poiché ai Cantoni spetta la gestione della pianificazione dei rifiuti e lo smaltimento dei rifiuti urbani (art. 31 segg. LPAmb), deve essere loro concessa la possibilità di emanare le pertinenti disposizioni penali».

Con la presente mozione si chiede pertanto al Consiglio di Stato:

- di elaborare una norma, da inserire nella LALPamb, che preveda l'introduzione di sanzioni pecuniarie contro il *littering*, sul modello di quanto proposto dall'Esecutivo del Canton Turgovia.

Lorenzo Quadri

MOZIONE

Ripristino immediato dell'anticipo degli alimenti per i figli minorenni senza limitazioni temporali

del 16 ottobre 2006

Con la presente mozione si chiede la modifica dell'art. 10 cpv. 2 del Regolamento concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli minorenni del 18 maggio 1988, eliminando segnatamente il limite temporale per l'anticipo degli alimenti, ossia "il periodo massimo di sessanta mesi cumulativi".

Motivazioni

A. Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989

Ex art. 27 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, entrata in vigore in Svizzera il 26 marzo 1997:

- «1. *Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.*
2. *Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.*
3. *Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto ed offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.*
4. *Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata».*

B. Codice civile svizzero - del mantenimento da parte dei genitori (artt. 276 - 295)

Ai sensi dell'art. 276 CCS, «i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese di educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela» (cpv. 1). «Il

mantenimento consiste nella cura e nell'educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie» (cpv. 2).

Ex art. 277 CCS, «l'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio. Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.»

Giusta l'art. 285 CCS cpv. 1, «Il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e del reddito del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui.»

Secondo l'art. 289 CCS cpv. 1 e 2: «I contributi di mantenimento spettano al figlio e, per la durata della minore età, sono versati al suo rappresentate legale oppure al detentore della custodia. La pretesa si trasmette con tutti i diritti all'ente pubblico che provveda al mantenimento».

Ex art. 290 CCS, «Se il padre o la madre non adempie l'obbligo di mantenimento, l'Autorità tutoria o un altro ufficio designato dal diritto cantonale deve, a distanza dell'altro genitore, prestare un aiuto appropriato e gratuito per l'esecuzione della pretesa di mantenimento». «Il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non soddisfano al loro obbligo di mantenimento del figlio» (art. 293 cpv. 2 CCS).

C. Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971

Ai sensi dell'art. 27 cpv. della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 «Lo Stato garantisce, nei limiti delle disposizioni stabilite dal regolamento d'applicazione, l'anticipo e l'incasso degli alimenti per figli minorenni, quando l'obligato non provveda al pagamento. L'anticipo non costituisce una prestazione assistenziale propriamente detta e il relativo importo non è soggetto all'obbligo di rimborso da parte del beneficiario; lo Stato è surrogato nei diritti del beneficiario nei confronti dell'obligato al pagamento».

Ex art. 1 cpv. 1 e 2 del Regolamento concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli minorenni del 18 maggio 1988, «l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (denominato in seguito Ufficio) è competente per l'applicazione degli artt. 289 cpv. 2, 293 cpv. 2, del CCS e dell'art. 27 della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971. In particolare l'Ufficio anticipa al genitore richiedente gli alimenti dovuti all'altro genitore per i figli minorenni in virtù delle decisioni del Giudice o di una convenzione, approvata dall'Autorità competente, quando l'obligato non provvede al regolare versamento». «L'anticipo corrisponde all'importo degli alimenti per figli minorenni fissato dalla sentenza o dalla convenzione, ritenuto un massimo mensile di fr. 700.- per ogni figlio» (art. 4). «L'anticipo è versato al genitore richiedente a cui è attribuita la custodia del figlio o dei figli minorenni» (art. 5).

Ex art. 7: «La domanda dell'anticipo implica la concessione del diritto agli alimenti allo Stato il quale è surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni [cpv. 1]. L'Ufficio provvede, previa diffida all'obligato, all'incasso degli alimenti dovuti. Eventuali differenze saranno riversate al genitore richiedente [cpv. 2]. L'Ufficio rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie [cpv. 3]».

Ex art. 8: «l'Ufficio può querelare l'obligato agli alimenti per il reato di trascuranza dei doveri di assistenza familiare» (art. 217 CPS).

Ai sensi dell'art. 10: «La decisione di anticipo è, di regola, valida un anno ed è rinnovabile alla scadenza [cpv. 1]. La prestazione può essere erogata per un periodo di al massimo 60 mesi cumulativi [cpv. 2]».

D. Il problema degli anticipi alimenti va risolto alla radice

A partire dal 1° marzo 2005, nel Regolamento concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli minorenni del 18 maggio 1988 è stata introdotta la limitazione temporale all'art. 10 cpv. 2, che stabilisce un periodo massimo di 60 mesi cumulativi per l'erogazione degli alimenti per i figli minorenni dovuti ex art. 276 e segg. CCS.

L'introduzione di questa limitazione ha creato gravi disagi e difficoltà a numerose famiglie monoparentali, alle quali è mancato un sostegno finanziario, spesso necessario per il proprio sostentamento.

Molte famiglie monoparentali – già confrontate a situazioni di vita spesso difficili e penalizzanti – hanno dovuto far capo agli assegni integrativi e, quale ultima ratio, all'assistenza sociale.

Oltre a subire situazioni d'ingiustizia e di forti disagi, queste famiglie hanno vissuto una sorta d'abbandono anche da parte dello Stato, che ha limitato nel tempo l'anticipo degli alimenti dovuti ai figli minorenni, senza far praticamente nulla per rafforzare il servizio e la struttura destinati a incassare tali contributi presso i genitori debitori.

Lo Stato – che con questo provvedimento ha inteso contenere qualche spesa nell'ambito della procedura sulle misure di risparmio – ha scelto la strada più semplice per affrontare un problema di fondo che riguarda gli effettivi debitori dei contributi alimentari, ossia il problema concernente l'incasso di quanto anticipato ai genitori con figli a carico.

A questo proposito si richiamano gli atti parlamentari già presentati, segnatamente:

- interrogazione del 27 maggio 2005 di Gianni Guidicelli
- interpellanza del 22 febbraio 2005 di Carlo Luigi Caimi e Armando Boneff
- mozione del 21 giugno 2006 di Marina Carobbio per il gruppo PS.

Dai contenuti e dalle richieste dei menzionati atti parlamentari, nonché dai dati a disposizione, risulta infatti che nel Cantone Ticino il servizio incaricato di incassare i contributi alimentari anticipati dallo Stato è assai carente.

Da un confronto con altri Cantoni, il Ticino risulta incassare meno di un terzo di quanto anticipato e questo nonostante i titoli esecutivi di cui dispone il creditore.

Secondo gli autori della presente mozione, anziché penalizzare le famiglie monoparentali – soluzione certamente più semplice e rapida, ma nel contempo più iniqua – lo Stato potrebbe e dovrebbe dotarsi – per usare le parole della mozione del 21 giugno 2006 – di un servizio di incasso alimenti semplice, facilmente accessibile, poco burocratico e che si occupi di tutti gli aspetti dell'incasso di contributi alimentari.

Non da ultimo va rilevato come la situazione finanziaria attuale del Cantone, nonché le previsioni future, siano differenti rispetto a quelle che hanno indotto il Consiglio di Stato a contenere nel tempo l'anticipo degli alimenti per i figli minorenni.

E. Conclusioni

Richiamate le considerazioni di cui ai punti precedenti, ritenuto in particolare che:

- ogni figlio minorenne ha diritto a un livello di vita sufficiente che favorisca il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale;
- lo Stato è chiamato ad adottare adeguati provvedimenti per aiutare i genitori aventi la custodia dei figli minorenni ad attuare questo diritto, anticipando, se e quando necessario, i contributi alimentari e provvedendo al relativo ricupero presso il genitore debitore;

- la limitazione temporale nell'anticipo degli alimenti da parte dello Stato penalizza diverse famiglie monoparentali, già confrontate a situazioni di vita molto difficili e delicate;
- il vero problema non è la limitazione nel tempo dell'anticipo alimenti, quanto piuttosto il recupero dei contributi anticipati presso i loro effettivi debitori e relativamente a questo aspetto lo Stato può certamente operare con maggiore efficienza;

si chiede di voler procedere alla modifica dell'art. 10 cpv. 2 del Regolamento concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli minorenni del 18 maggio 1988, eliminando segnatamente il limite temporale per l'anticipo degli alimenti, ossia il periodo massimo di 60 mesi cumulativi.

Giovanni Jelmini
Boneff - Guidicelli - Luigi Caimi - Pedrazzini

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Sussidi ai premi dell'assicurazione malattia: occorre passare ad un sistema di valutazione del diritto più mirato

del 16 ottobre 2006

Da più parti viene riconosciuto come l'attuale valutazione del diritto al sussidio ai premi dell'assicurazione malattia non sia mirato. C'è quindi il concreto pericolo che si versino dei sussidi a chi non ne avrebbe probabilmente bisogno, mentre non vengono versati a chi si trova in una situazione di necessità.

In un'interrogazione del 27 settembre 2004 (no. 172.04) avevo già sollevato questo tema, evidenziando come il criterio del reddito imponibile fiscalmente non permette sempre di avere una visione chiara della reale situazione di reddito dei richiedenti. Anche con il passaggio alla tassazione annuale, c'è sempre un divario di almeno tre anni tra il reddito imponibile fiscalmente e l'anno in cui viene preso in considerazione per la determinazione del diritto al sussidio; per il 2007 il sussidio sarà valutato sulla base del reddito imponibile 2004. In tre anni la situazione economica e familiare dei richiedenti può modificarsi in modo sostanziale, senza che questi cambiamenti siano presi in considerazione: per esempio la nascita di figli.

Il parametro di valutazione del reddito imponibile fiscalmente per determinare il diritto al sussidio è insoddisfacente anche per altri aspetti. Il reddito imponibile fiscalmente è anche influenzato da deduzioni che non corrispondono ad una minore disponibilità di reddito. Sono, in particolare, la deduzione per contributi alla previdenza individuale vincolata (3° pilastro) e, nell'ambito della deduzione massima per oneri assicurativi, le deduzioni per assicurazioni sulla vita e gli interessi di capitali a risparmio.

Può quindi rientrare nella cerchia dei beneficiari ai sussidi chi magari ha versato per il 3° pilastro (che come detto è una forma di risparmio individuale) degli importi che possono raggiungere attualmente fr. 6'192.- per i salariati e fr. 30'960.- per gli indipendenti. Questi importi, come detto in precedenza, vanno a diminuire il reddito imponibile fiscalmente.

È pur vero che per alcuni casi, previsti all'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione malattia, si può procedere all'accertamento del diritto sulla base della situazione economica reale dell'assicurato; ma questi casi sono troppo limitati e il metodo di valutazione, tramite apposite tabelle elaborate dall'Istituto delle assicurazioni sociali in collaborazione con l'Amministrazione delle contribuzioni, porta a dei risultati spesso contraddittori e che, ancora una volta, non tengono conto della reale situazione economica dei richiedenti.

Lo stesso Tribunale cantonale delle assicurazioni ha più volte evidenziato come questo metodo sia insoddisfacente. In una sentenza del 23 gennaio 2006 il TCA scriveva: *«Purtroppo l'uso delle tabelle, obbligatorio per l'Amministrazione e il Giudice, conduce a risultati in apparente contrasto con i dati fiscali poiché per la loro stessa natura le tabelle non possono pienamente rendere la realtà fiscale. Come evidenziato però il Giudice deve applicare le norme esistenti anche se il risultato a cui esse conducono è insoddisfacente e poco rispondente ai bisogni sociali di categorie di persone sfavorite dai bassi salari»* (sentenza pubblicata su www.sentenze.ti.ch).

S'impone quindi un rapido cambiamento del sistema di valutazione del diritto al sussidio, con il passaggio al criterio del reddito disponibile.

Questa soluzione era già stata prevista nel messaggio n. 4773 del 1.7.1998 riguardante l'introduzione della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps). Ancor prima della sua entrata in vigore, la legge era stata modificata togliendo appunto il coordinamento per il sussidio ai premi della cassa malati.

Rispondendo alla mia interrogazione citata in precedenza, il Consiglio di Stato aveva condiviso le osservazioni che avevo esposto e sostenuto la necessità di passare al criterio del reddito disponibile. Nel messaggio no. 5759 del 7 marzo 2006 riguardante una modifica della LAMal, il Consiglio di Stato aveva indicato che la nuova normativa non potrà entrare in vigore prima del 1° gennaio 2008.

Ora sembra che, secondo alcune affermazioni della Consigliera di Stato Pesenti, si stia considerando di non modificare il sistema di valutazione.

Sono trascorsi quasi dieci anni da quando si è iniziato a ritenere opportuno un cambiamento di sistema, senza che concretamente si siano portati dei correttivi. Chiedo pertanto, a nome del gruppo PPD, che si proceda senza ulteriore indugio ad una valutazione più mirata del diritto ai sussidi, ritenendo il metodo del reddito disponibile il più affidabile.

Già per la determinazione del diritto al sussidio per il 2007 si potrà affinare l'attuale sistema, con una modifica del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione malattia, introducendo i seguenti correttivi:

1. epurare dal reddito imponibile le deduzioni che non corrispondono ad una diminuzione della disponibilità di reddito (3° pilastro, interessi di capitali a risparmio, eccetera).
2. Prevedere l'accertamento del reddito da parte dell'istituto delle assicurazioni sociali (art. 67 Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione malattia) per una casistica più ampia; in ogni caso la nascita di figli dovrà essere considerata in questo elenco.

3. Per l'accertamento del reddito, nei casi previsti dall'art. 67 del Regolamento, non dovranno più essere usate le attuali tabelle ma bisognerà verificare la reale disponibilità finanziaria dell'assicurato.

Per il gruppo PPD

Gianni Guidicelli

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Istituire una giornata di studio sulla libertà di espressione

del 16 ottobre 2006

La libertà di espressione è garantita in varie forme dalla Costituzione federale (art. 16 libertà d'opinione, art. 17 libertà dei media) come pure da quella cantonale (art. 8 c libertà di opinione, d'informazione e di stampa). La sua importanza fondamentale in uno Stato di diritto era riconosciuta già da Voltaire «*Non sono d'accordo con quello che dici ma lotterò fino alla morte perché tu lo possa dire*». Eppure questa libertà, fondamentale nelle democrazie occidentali, appare oggi minacciata nella sua concretizzazione dall'estremismo religioso; e questo all'interno delle stesse democrazie occidentali.

Alcuni esempi recenti, noti a tutti, sono purtroppo eloquenti: ad inizio novembre cadrà il secondo anniversario della morte di Theo Van Gogh, scrittore e regista olandese assassinato da un fanatico per il suo documentario *Submission*. Altre persone – artisti, giornalisti, intellettuali, politici – colpevoli di aver fatto e di fare uso del proprio diritto di esprimersi liberamente (senza con questo voler formulare giudizi nel merito delle opinioni espresse) all'interno di Stati democratici occidentali, sono costretti a vivere sotto scorta, di fatto gravemente limitati nella libertà personale, perché raggiunti da minacce di morte reputate credibili dalla polizia: pensiamo ad Ayaan Hirsi Ali, sceneggiatrice di *Submission* ed ex parlamentare olandese; a Magdi Allam, vicedirettore del "Corriere della Sera"; a Robert Redeker, filosofo francese. Aggiungiamo le virulente reazioni sollevate dalla *Lectio Magistralis* di Papa Benedetto XVI all'Università di Regensburg, e le intollerabili conseguenze generate qualche mese fa dalle vignette sull'Islam.

Senza voler entrare nel merito delle prese di posizione sopra citate a titolo di esempio – siano esse giornalistiche, religiose, artistiche o politiche – le stesse sono nondimeno tutelate dalla libertà di espressione. Non è di conseguenza accettabile che, in uno Stato democratico, delle persone si trovino in pericolo di vita per aver fatto uso di un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione. Contro queste intimidazioni occorre reagire energicamente.

Purtroppo fatti come quelli elencati poc'anzi hanno innescato un clima di paura anche negli enti pubblici, statali e parastatali, che si sono prodotti in inquietanti esercizi di autocensura: si pensi all'*Idomeneo* di Mozart, non rappresentato all'Opera di Berlino per paura di reazioni da parte islamica; ma anche, alle nostre latitudini – mantenendo

ovviamente le dovute proporzioni – alle censure imposte dalla TSI allo spettacolo *Konfederatti* del Cabaret della Svizzera italiana.

L'attuale quadro internazionale dimostra in maniera inequivocabile come - purtroppo - la libertà di espressione, garantita sulla carta, abbia oggi bisogno di essere promossa, sostenuta e difesa nella sua messa in pratica. Anche all'interno del nostro Cantone. E la garanzia dell'esercizio dei diritti costituzionali è compito primario dello Stato.

Con la presente mozione si chiede pertanto al Consiglio di Stato:

- di organizzare (in tempi ragionevolmente brevi) una giornata di studio per promuovere e sostenere la libertà di espressione – e soprattutto la sua messa in pratica – contro ricatti, censure e autocensure legati all'estremismo religioso (di qualsiasi matrice esso sia) o alla paura nei confronti di quest'ultimo.

Lorenzo Quadri

Boneff - Canonica I. - Gobbi N. - Marra - Vitta

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Genocidio armeno

del 16 ottobre 2006

In data 9 maggio 2005 il Parlamento ticinese, dando seguito ad un'iniziativa da me presentata a nome del gruppo PPD e Generazione Giovani, ha istituito il giorno della memoria in ricordo di tutti i crimini contro l'umanità, delle vittime e dei popoli oppressi, discriminati o che hanno perso la vita in ragione del loro pensiero, della loro etnia, religione, razza, origine, del loro sesso o per altre ragioni discriminatorie inammissibili in uno Stato democratico moderno.

Il Consiglio di Stato ha istituito il 21 marzo di ogni anno quale giorno della memoria, data che corrisponde alla giornata internazionale contro il razzismo.

Con questa mozione non si tratta di proporre modifiche legali ma semplicemente di combattere l'ignoranza che ancora sembra aleggiare in Svizzera sulla questione del genocidio degli armeni ed assiri-suryoye, e non mi riferisco solo agli allievi delle scuole.

Abbiamo preso atto delle recenti dichiarazioni dell'onorevole Blocher, in Turchia, e dei suoi dolori di pancia da addebitare all'esistenza nel nostro Codice penale, in particolare, dell'art. 261 bis che punisce tra gli altri colui che *pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità.*

Nel caso concreto, le dichiarazioni di codesto "Ministro all'estero", che pontifica in casa altrui contro norme volute dal Governo, dal Parlamento e dal Popolo svizzero, sono da ricondurre in particolar modo al genocidio subito dai popoli armeno e assiro-suryoye nel 1915, dove 1'500'000 di persone furono massacrate senza pietà.

Il Parlamento francese ha appena votato una legge che criminalizza chi nega il genocidio armeno, sul modello della legge Gayssot che criminalizza chi nega l'Olocausto.

Visto l'acceso dibattito internazionale, nazionale e cantonale, ed essendo il Cantone Ticino ancora per il momento l'unico Cantone ad aver istituito il Giorno della memoria, il Consiglio di Stato non crede opportuno prendere contatto con gli organi preposti per l'organizzazione di tale giornata (istituti scolastici, Commissione integrazione, eccetera) affinché nel 2007 vengano ricordate e commemorate le vittime del genocidio perpetrato dall'impero Ottomano e dai giovani turchi nei confronti degli armeni e degli assiri-suryoye?

Yasar Ravi

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Per un'altra politica energetica del Canton Ticino

del 16 ottobre 2006

Sulla base del contenuto del documento "Per un'altra politica energetica del Canton Ticino" del PS, il gruppo PS chiede al Consiglio di Stato di voler provvedere in tempi brevi alla presentazione del Piano di politica energetica cantonale (artt. 3 e segg. Legge cantonale sull'energia). Il Piano deve a nostro avviso risultare dalla collaborazione degli uffici che si occupano del tema nei vari Dipartimenti: il Dipartimento delle finanze e dell'economia per gli aspetti economici della politica energetica, il Dipartimento del territorio per la politica di risparmio energetico e di protezione dall'inquinamento e il Dipartimento della sanità e della socialità per quanto riguarda la salute pubblica, coinvolgendo nella misura del necessario esperti esterni in materia. I provvedimenti previsti devono coprire tutti i campi di attività e devono essere attuati secondo principi prioritari di efficacia specifica, per esempio secondo il criterio dell'energia risparmiata a seguito degli investimenti effettuati (kWh/ct.).

Il primo obiettivo del piano dovrebbe essere il *risparmio energetico*, concretizzato nel programma di una società a 2000 watt per abitante. Questo obiettivo è voluto dal Consiglio federale ed è già contenuto nei piani energetici dei Cantoni di Berna e Argovia. I provvedimenti necessari a nostro parere sono:

- nell'edilizia, norme più efficaci contro lo spreco energetico per edifici nuovi e rinnovati e un ampio sostegno, superiore a quello previsto nel credito quadro 2006/2009, allo standard *Minergie* e agli edifici passivi; si chiede inoltre che venga aumentato dal 20% al 70% il limite della presenza di energie alternative o di risparmio energetico per il riscaldamento delle abitazioni, allineandosi in tal modo a quanto fa il Canton Berna;
- nei trasporti, la diffusione del trasporto pubblico e misure disincentivanti per veicoli ad alto consumo;

- nell'informazione e nell'educazione, la diffusione di una mentalità contraria agli sprechi di energia e sensibile a tutte le misure di risparmio energetico: ci si riconferma in questo senso nella mozione PS dello scorso mese di maggio che chiede che venga promossa una campagna informativa che incentivi un corretto uso parsimonioso dell'energia e un contenimento dei consumi, principi tra l'altro sanciti dall'art. 2 cpv. 2 della Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese (LAET).

Il secondo obiettivo del piano dovrebbe essere l'uso di fonti di energia rinnovabili, che non contribuiscono alle emissioni di CO₂ e che, nella misura in cui sono indigene, favoriscono una maggiore indipendenza da sorgenti estere. Si pensa in particolare:

- all'energia solare, con il sostegno all'installazione di collettori termici, la rimozione degli ostacoli di natura amministrativa, raccomandazioni che facilitino soluzioni in armonia con il paesaggio;
- al fotovoltaico, con maggiori sostegni;
- al legno indigeno, con incentivi all'uso del legno in piccoli e grandi impianti, con la realizzazione del "Piano d'azione federale contro le polveri fini" e con maggiore sostegno all'uso di elettrofiltri;
- al biogas, fonte che per essere sfruttata necessita di un aumento dei sussidi previsti dal credito quadro 2006/2009;
- all'energia eolica, attivandosi per realizzare i piani federali per il San Gottardo, nel rispetto dell'area di protezione del passo;
- all'energia geotermica, studiando le possibilità di sfruttare il potenziale geotermico dei trafori ferroviari del San Gottardo e del Monte Ceneri.
- più in generale all'informazione e all'educazione, diffondendo una maggiore conoscenza delle varie fonti di energia e delle loro possibilità di impiego.

Il terzo obiettivo del piano dovrebbe essere una maggiore *efficienza* nel consumo energetico. Si pensa:

- al recupero di calore, sia a livello individuale (previsto per l'edilizia nello standard Minergie), sia a livello collettivo (impianti industriali, inceneritori, impianti di generazione di energia elettrica);
- alla promozione del teleriscaldamento;
- alla promozione di aziende "Esco" (*Energy Service Company*) e di "Energy Contracting" che offrono servizi per l'efficienza e il risparmio energetico, assumendo gli investimenti necessari;
- all'informazione e all'educazione, con la diffusione di informazioni sull'efficienza del consumo energetico (illuminazione, apparecchi domestici eccetera) e sul vantaggio di soluzioni collettive ottimizzate.

Sebbene già menzionati, si rileva come anche i cosiddetti "provvedimenti *indiretti*" (informazione pubblica, manifestazioni, educazione nelle scuole e formazione continua sui temi del risparmio energetico, delle fonti alternative e dell'efficienza energetica, consulenza a livello regionale) meritino la massima attenzione.

La realizzazione del Piano deve necessariamente essere accompagnata da finanziamenti sufficienti. Lo stesso dicasi per incentivare una pianificazione energetica anche a livello regionale e comunale ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 della Legge cantonale sull'energia. Al proposito si chiede che i due terzi degli utili che annualmente l'Azienda elettrica ticinese

(AET) riversa al Cantone siano usati per favorire l'uso delle fonti energetiche rinnovabili di cui il Ticino è ricco.

Il nuovo Piano energetico cantonale deve inoltre portare a precisare il mandato all'AET ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. d) ed e) della Legge cantonale sull'energia, proponendo, se del caso, eventuali adeguamenti della stessa e/o della LAET.

In questo contesto si chiede al Consiglio di Stato di indirizzare l'AET, nell'ambito del commercio di energia, a volersi rivolgere verso fonti energetiche rinnovabili. Si chiede inoltre di operare affinché l'AET non rinnovi gli accordi o i contratti che prevedono l'acquisto di energia nucleare quando giungeranno a scadenza, nonché di valutarne una cessione anticipata.

Per il gruppo PS:
Fiamma Pelossi
Werner Carobbio
Graziano Pestoni

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE (iniziativa cantonale)

Affinché la Svizzera sottoscriva e ratifichi la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani

del 16 ottobre 2006

La tratta degli esseri umani è il trasferimento di persone con la violenza, l'inganno o la forza, finalizzato al lavoro forzato, alla servitù o a pratiche assimilabili alla schiavitù (prostituzione, mendicizia organizzata, matrimonio, lavoro forzato, servitù domestica, adozione illegale, traffico di organi, eccetera). È un fenomeno ampiamente diffuso in tutta Europa, ed è in continuo aumento; le donne e i bambini sono le vittime più deboli di questo spaventoso commercio.

La tratta degli esseri umani, moderna forma di schiavitù, è una violazione dei diritti della persona, un'offesa alla dignità e all'integrità degli esseri umani e mette in questione il principio dell'uguale dignità di tutti gli esseri umani, la preminenza del diritto e i valori fondamentali della democrazia.

Nel corso del terzo vertice del Consiglio d'Europa, che si è tenuto a Varsavia nel maggio del 2005, è stata aperta la sottoscrizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, adottata dal Comitato dei Ministri nello stesso maggio 2005 (STCE - no. 197).

La Convenzione, il primo trattato europeo in questo ambito, ha quale scopo la lotta contro il commercio di esseri umani a livello nazionale e internazionale; fa riferimento ai diritti dell'uomo e pone al centro del suo interesse la protezione delle vittime e la tutela dei loro diritti, impegnandosi al contempo per prevenire la tratta e per perseguire i trafficanti.

La Convenzione è stata firmata a tutt'oggi (stato al 9.10.2006) da 32 Stati membri del Consiglio (su 46); due Stati (Moldavia e Romania) hanno già proceduto alla sua ratifica. La Svizzera non ha ancora firmato la Convenzione.

Con il presente atto parlamentare si chiede che la Confederazione proceda alla sottoscrizione della Convenzione e avvii le pratiche per la successiva ratifica.

Chiara Orelli Vassere
per il gruppo socialista

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la proposta di risoluzione è demandata alla Commissione della legislazione.

INTERPELLANZA

Ferrovia Stabio-Arcisate: i dubbi

del 16 ottobre 2006

Così titolava un nostro quotidiano l'articolo che riproponeva la scarsa attendibilità delle istituzioni italiane rispetto al finanziamento di quest'opera.

I "silenzi" piuttosto sospetti dell'Autorità italiana mi inducono a riproporre la questione di fondo, che fatalmente è permeata di dubbi sulla reale necessità dell'opera, tanto più se posta in relazione ad altre priorità di mobilità del Cantone.

Sono al corrente che questa mini-ferrovia fa parte di un concetto elvetico, mirato a favorire i trasporti pubblici, unitamente a Ginevra e Zurigo. Obiettivo nobile.

Sembra però a me un po' inopportuno insistere su un collegamento ferroviario che fondamentalmente gli italiani non vogliono, quando si potrebbe pensare ad altri investimenti molto più necessari, e cito ad esempio, ma non è l'unico, lo svincolo autostradale di Bellinzona che ha pure una valenza ecologica di tutto rispetto.

Chiedo pertanto al Consiglio di Stato:

1. un aggiornamento della situazione dopo le riserve espresse in Consiglio nazionale.
2. Come valuta il Consiglio di Stato i rischi (e i costi) di una progettazione esecutiva di una ferrovia che arrischia fortemente di rimanere monca?
3. Sono ancora dell'opinione, il Consiglio di Stato e gli alti funzionari del Dipartimento del territorio, che detta linea porterebbe giornalmente 10'000 (diecimila) frontalieri in Ticino?
4. Non sarebbe forse meglio porre il progetto nel cassetto per riprenderlo quando saranno presenti impegni finanziari seri da parte italiana?

Edo Bobbià

L'eventuale sviluppo e la risposta verranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Studio e monitoraggio del comportamento dei corsi d'acqua

del 16 ottobre 2006

Di fronte all'eccezionalità delle precipitazioni che hanno colpito martedì 3 ottobre numerose zone del Cantone, e considerato come siano coinvolte pure comunità di piccole o medie dimensioni già confrontate con i problemi tipici delle zone periferiche/rurali (gestione del territorio, difficoltà finanziarie, eccetera), ci permettiamo di chiedere al Consiglio di Stato:

1. non crede il nostro Governo che sarebbe buona cosa stanziare a vantaggio di Comuni, Consorzi, Patriziati, ma pure dei privati che sono stati duramente toccati, un aiuto finanziario straordinario finalizzato a riportare quanto prima ed in tutte le zone interessate la situazione alla normalità (sia sul piano, sia in territorio montano)?
2. Non reputa il Governo che sia opportuno adoperarsi tramite il necessario sostegno (mezzi finanziari, logistici e risorse umane) ed in qualità di coordinatore tra i vari enti e livelli istituzionali, affinché vengano apportati i miglioramenti/adequamenti che si impongono in merito:
 - alle arginature dei fiumi
 - ai ripari contro gli smottamenti
 - alla creazione di nuove strutture di protezione (vasche di contenimento, eccetera)?
3. È risaputo che piogge, temporali e alluvioni non hanno solo un impatto diretto e visivo quali esondazioni e fiumi in piena, ma agiscono in modo silenzioso, invisibile e subdolo sia sulle montagne (attraverso una maggiore fragilità ed instabilità dei pendii) che sui diversi strati del terreno (le piogge frequenti ed intense indeboliscono la capacità di resistenza del terreno). Vista la maggior frequenza di eventi estremi e di piogge di inaudita violenza, non crede il Consiglio di Stato che sia utile potenziare le risorse per lo studio ed il monitoraggio del comportamento dei corsi d'acqua (fiumi e piccoli torrenti che scorrono all'interno delle zone abitate e che nella fattispecie sono stati all'origine dei danni del 3 ottobre u.s.) e di altri elementi naturali (cura e gestione del patrimonio boschivo, del paesaggio, eccetera.) suscettibili di mettere in pericolo gli abitanti del Cantone? Come valuta il Consiglio di Stato questa possibilità?

Raffaele De Rosa
Beltraminelli - Bergonzoli - Bobbià -
Butti - Caimi - Celio - Dadò - Fornera -
Gobbi N. - Pedrazzini - Rizza

L'eventuale sviluppo e la risposta verranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Conservazione delle pavimentazioni e dei cigli sulle strade cantonali

del 16 ottobre 2006

Durante l'ultima sessione del Gran Consiglio del mese di settembre, con il messaggio no. 5794 si sono votati ulteriori fr. 16'000'000.- quali aggiornamento del credito quadro di fr. 106'000'000.- votato nel febbraio di quest'anno.

Il gruppo UDC non ha votato il supplemento di credito, in quanto ritiene che le giustificazioni a sostegno dello stesso siano troppo superficiali e poco trasparenti.

In poche parole, la Deputazione UDC crede che i veri motivi non siano semplicemente quelli menzionati nel messaggio no 5794 e sostenuti dal rapporto di maggioranza, ma potrebbero essere ben più gravi e di difficile soluzione a breve termine.

Al fine di sapere come s'intende procedere nel risanamento del patrimonio stradale del Cantone, pianificando in modo serio gli investimenti che dovranno essere fatti, con la presente interpellanza poniamo al Consiglio di Stato le seguenti domande:

1. esiste un catasto delle strade nel quale sono previsti degli interventi a breve e medio termine di manutenzione della pavimentazione e dei cigli stradali?
2. Esiste un preventivo dei costi per tali interventi ed una pianificazione temporale di messa in opera degli stessi?

Per la Deputazione UDC:
Gabriele Pinoja

L'eventuale sviluppo e la risposta verranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Nuovo certificato di salario (NCS)

del 16 ottobre 2006

Vorrei anzitutto fare il punto della situazione: dopo una lunga gestazione di circa cinque anni, la data dell'entrata in vigore del NCS è sempre dubbia: 2007, 2008 o ancora più tardi? Quest'incertezza è in parte dovuta alla comunicazione lacunosa delle autorità fiscali competenti. Attualmente, né la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, né il Dipartimento federale delle finanze si sono pronunciati ufficialmente sulla questione. Solo la Conferenza fiscale svizzera, con un'istanza amministrativa intercantonale, ha fatto presente la sua posizione annunciando il 26 giugno scorso, mediante comunicato stampa, che «raccomanda ai Cantoni di generalizzare l'utilizzo del NCS per l'attestato dei salari 2007 – sempre che nessun problema tecnico ostacoli l'impresa». Attualmente, solo due Cantoni, Lucerna e Basilea-Città, hanno dichiarato la loro posizione:

- il Consiglio di Stato del Canton Lucerna ha deciso di non introdurre il NCS nel 2007 (prenderà ulteriormente posizione nel 2008);

- il Consiglio di Stato del Canton Basilea Città ha deciso di seguire la raccomandazione della Conferenza fiscale svizzera e di introdurre il NCS nel 2007.

Il problema che si pone attualmente è il seguente: in 24 Cantoni il Consiglio di Stato non si è ancora pronunciato sulla raccomandazione della Conferenza fiscale svizzera. Di conseguenza regna una spiacevole incertezza poiché numerose imprese non sanno se devono introdurre il NCS già dal 2007.

A questo proposito, visto quanto sinora presentato, formulo i seguenti quesiti:

- perché il Consiglio di Stato non ha ancora preso posizione sulla raccomandazione della Conferenza fiscale svizzera? E quindi perché non ha ancora fissato ufficialmente la data d'entrata in vigore del NCS nel Canton Ticino?
- Quando sarà introdotto il NCS nel Canton Ticino?
- Il NCS costringe le imprese/PMI non soltanto ad adattare i loro software contabili, ma anche a rivedere la loro strategia salariale. Il Consiglio di Stato è cosciente che numerose imprese/PMI del Cantone non sono pronte a rispondere alle esigenze poste dal NCS dal 2007?
- In un comunicato stampa pubblicato il 26 giugno 2006, la Conferenza fiscale svizzera raccomanda ai Cantoni di introdurre il NCS in modo generalizzato fin dal 2007, ma prevede anche che una «*deroga eccezionale sarà accordata alle imprese che, a causa di problemi tecnici, non potranno utilizzare il nuovo certificato di salario per attestare i salari nel 2007*». Il Consiglio di Stato è pronto a rinviare l'introduzione del NCS per le imprese confrontate a problemi di natura tecnica?

Rinaldo Gobbi

L'eventuale sviluppo e la risposta verranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Recente presa di posizione dell'ACUTI sul progetto di revisione dei flussi finanziari e delle competenze tra Cantone e Comuni. Come intende il Governo affrontarne la sospensione?

del 16 ottobre 2006

Da anni i Comuni chiedono di essere considerati come partner di discussione. La loro collaborazione e i relativi potenziali possono essere fonte di suggerimenti preziosi e proposte costruttive e di sicuro interesse anche per il Cantone.

Sono stati moltissimi gli atti parlamentari (alcuni sono tuttora in attesa di una risposta) e numerosi sono stati gli interventi di singoli deputati in occasione delle discussioni sui preventivi e sui consuntivi, che avevano invitato ad attuare il principio – condiviso anche dal sottoscritto – in base al quale l'ente che finanzia deve anche avere la responsabilità decisionale.

Nel corso del 2005, il Governo e le due Associazioni (ACUTI e CoReTi) hanno avviato il progetto comune di revisione dei flussi e delle competenze. Esso inaugurava un nuovo

corso nelle relazioni, improntato alla collaborazione e al riconoscimento dei relativi ruoli istituzionali.

Anche il Parlamento attende con particolare attenzione le proposte relative alle modifiche dei flussi tra Cantone e Comuni.

Venerdì scorso abbiamo appreso dalla stampa che l'ACUTI ha sospeso la sua partecipazione al progetto "Flussi e competenze" in relazione alle incidenze (22 milioni di franchi di riversamenti o rinuncia ad almeno una delle tre decurtazioni) previste dal preventivo 2007.

Ritenendo fondamentale il progetto sopraccitato per i due ruoli istituzionali, la notizia crea perplessità e preoccupazione e chiedo, quindi, al Consiglio di Stato:

1. di comunicare quale sia stata l'attività svolta dal 2005 a tutt'oggi in relazione al progetto comune di revisione dei flussi e delle competenze tra Cantone e Comuni;
2. a che punto si trova il progetto e cosa comporta questa sospensione dei lavori del gruppo. Rammento che il Governo, il 21.02.2006, nel rapporto sulla mozione "Creazione di un Ente cantonale case anziani e servizi territoriali" presentata da Raoul Ghisletta aveva indicato che: «Nel mese di giugno 2006 verranno fornite indicazioni e proposte concrete del progetto Cantone-Comuni: flussi e competenze»;
3. quali sono i margini di manovra e cosa intende fare, a breve, per riprendere il dialogo con i rappresentanti dell'ACUTI.

Moreno Colombo

L'eventuale sviluppo e la risposta verranno presentati nel corso di una prossima seduta.

6. RISPOSTE A INTERPELLANZE

Vendita del sedime dell'arsenale di Biasca

Risposta all'interpellanza presentata il 18 settembre 2006 da Marina Carobbio Guscetti e cofirmatari

Gli interpellanti si rimettono al testo.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Nell'atto parlamentare si chiede al Consiglio di Stato se non ritiene di dover intervenire direttamente e per il tramite della Deputazione alle Camere federali affinché il Comune di Biasca possa acquisire, ad un prezzo vantaggioso, il sedime dell'ex-arsenale, addirittura – tenendo conto degli interventi effettuati a suo tempo dal Cantone – ad un prezzo simbolico. Ora, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, il 6 dicembre 2004, ha aperto una procedura di consultazione inerente gli stazionamenti militari in Ticino, ovvero le aree e gli edifici che non vengono più utilizzati per scopi militari. Il Consiglio di Stato, con risoluzione no. 5478 del 7 dicembre 2004, ha deciso di costituire

un gruppo di lavoro con l'obiettivo di formulare valutazioni e proposte per quanto concerne la futura utilizzazione di aree liberate dalle attività militari; di coinvolgere in forma adeguata i rappresentanti dei Comuni interessati; di chiarire i criteri per la cessione della sostanza immobiliare della Confederazione, onde privilegiare, a prezzi di vendita favorevoli, le collettività pubbliche; e infine di favorire i Cantoni e le regioni che soffrono maggiormente lo "smantellamento" in termini di posti di lavoro. Del gruppo di lavoro fanno parte il Consigliere nazionale Fabio Abate, il Consigliere agli Stati Filippo Lombardi e i deputati Edo Bobbià e Norman Gobbi. A tutt'oggi si è riunito 16 volte e ha avuto incontri bilaterali con le diverse istanze militari e comunali. La Deputazione ticinese alle Camere federali ha pure dato il suo prezioso apporto alle rivendicazioni del Governo con il postulato inoltrato al Consiglio federale da parte di Filippo Lombardi.

Gli oggetti in questione sono centinaia, ma quelli interessanti per il Ticino e per i Comuni non sono moltissimi: consideriamo che lo siano la Caserma di Tesserete, la Caserma di Losone, l'aerodromo militare di Lodrino e la filiale della ditta RUAG, l'aerodromo militare di Quinto e appunto l'ex-arsenale federale di Biasca. In data 20 gennaio 2005, abbiamo incontrato i rappresentanti dei Comuni della Regione Tre Valli interessati al nuovo concetto di stazionamento dell'esercito in Ticino e, lo scorso 28 aprile 2006, ho avuto un'ulteriore riunione con i Sindaci dei Comuni citati in precedenza, con i quali si è fatto il punto della situazione. Nel merito dell'arsenale di Biasca posso dire che durante il 2005 ci sono stati i primi contatti concreti con la Confederazione per il tramite di Armasuisse, il settore dell'Amministrazione federale che segue queste trattative. È stato ribadito l'interesse del Comune e del Patriziato di Biasca all'acquisto dell'infrastruttura per installarvi un centro di servizi comunali e regionali (pompieri, Tre Valli Soccorso e protezione civile). Il Municipio di Biasca ha deciso di far eseguire uno studio di fattibilità che potesse indicare la predisposizione del sedime e delle infrastrutture esistenti ai contenuti del Centro servizi con i relativi costi di intervento. Tale studio sappiamo che è stato recentemente consegnato ed esaminato dall'Esecutivo biaschese. Il rapporto è stato trasmesso al Patriziato, al Corpo Civici pompieri, all'Ente regionale di protezione civile delle Tre Valli e a Tre Valli Soccorso. In seguito il Municipio prenderà contatto con il Dipartimento e il gruppo di lavoro, dopodiché il Comune deciderà la proposta di acquisto da inoltrare ad Armasuisse. Devo sottolineare che l'incarto procede a buon ritmo e nei termini fissati dal Municipio. Contemporaneamente Armasuisse ha allestito una perizia che ha trasmesso all'Autorità locale, indicando un prezzo di massima per la cessione degli immobili e dell'area, che sarà discusso in occasione di un prossimo incontro fra le parti interessate. Il Dipartimento delle istituzioni e il Consiglio di Stato, proprio nello spirito dell'interpellanza in oggetto, hanno seguito e seguiranno con la massima attenzione l'alienazione del sedime e delle infrastrutture. Non mancheremo di dare il nostro sostegno, presso le istanze federali, anche in ordine al prezzo di vendita, affinché questo risulti interessante per entrambe le parti. Per quanto ci concerne cerchiamo di legare l'acquisto dei diversi oggetti, per ottenere il prezzo più interessante per le collettività locali.

Mi permetto ora di indicare anche gli altri oggetti. Quinto ha ultimato l'acquisto dell'aerodromo militare; per la Caserma di Tesserete il Municipio di Capriasca, in data 30 agosto 2006, ha inoltrato a Berna la sua offerta (l'intenzione sarebbe di concludere le trattative nei prossimi mesi); avanzati sono pure i lavori pianificatori inerenti la trasformazione dell'attuale aerodromo militare di Lodrino in utilizzo per attività civili, soluzione che permetterà alla filiale della ditta RUAG di mantenere in loco le proprie attività; così pure sono in corso incontri tra il Comune di Losone e la direzione di Armasuisse; e infine va sottolineato che, grazie all'azione del gruppo di lavoro e ai continui contatti, abbiamo potuto anche assicurare una buona presenza militare in Ticino.

CAROBBIO GUSCETTI M. - Ringrazio il Consigliere di Stato dichiarandomi soddisfatta per la rapidità con la quale è stata fornita la risposta: è la dimostrazione che effettivamente si può rispondere rapidamente agli atti parlamentari, come auspicato dalla collega Iris Canonica.

Soddisfatti gli interpellanti, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

HCL: dichiarazioni pubbliche e frode fiscale

Risposta all'interpellanza presentata il 18 settembre 2006 da Marina Carobbio Guscelli e cofirmatari

CAROBBIO GUSCETTI M. - Abbiamo presentato, come gruppo socialista, questo atto parlamentare perché riteniamo che debba esserci una posizione chiara dell'Esecutivo circa le vicende importanti e gravi che hanno interessato l'Hockey Club Lugano (HCL). Le nostre preoccupazioni sono relative alle dichiarazioni pubbliche del signor Paolo Rossi, membro del Consiglio di amministrazione della società sportiva, che consideriamo inopportune perché rese da una persona che risulta essere contestualmente il direttore dell'Azienda elettrica ticinese (AET). Abbiamo chiesto al Consiglio di Stato di valutare, al di là delle considerazioni inerenti le attività accessorie – che competono al Consiglio di amministrazione dell'azienda –, l'opportunità che il direttore dell'AET diventi anche presidente dell'HCL.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Gli interpellanti interrogano il Consiglio di Stato in merito ad alcune dichiarazioni rilasciate dal direttore dell'Azienda elettrica ticinese (AET) Paolo Rossi, nella sua funzione di membro del Consiglio di amministrazione della società HCL SA, a commento dell'inchiesta penale a carico di due dirigenti della società stessa per presunta frode fiscale. Gli interpellanti si chiedono in particolare come il Consiglio di Stato giudichi le affermazioni di Paolo Rossi, considerato che egli è direttore dell'AET, e se il Consiglio di Stato ritiene che proprio perché dirigente di un'azienda parastatale, Paolo Rossi possa rimanere nel Consiglio di amministrazione dell'HCL.

Per rispondere alle domande, il Consiglio di Stato ha esaminato in particolare le dichiarazioni rilasciate dal direttore Rossi alla RSI (trasmissione "Modem" del 7 settembre 2006) e alla TSI (trasmissione "Falò" del 14 settembre 2006). Ha inoltre preso conoscenza di articoli di giornale dove sono state riprese e commentate queste dichiarazioni. Prima di entrare nel merito è importante precisare che il direttore di un'azienda parastatale come l'AET non risponde direttamente del suo operato al Consiglio di Stato, bensì al Consiglio di amministrazione dell'azienda stessa. A questo organismo, non al Governo, compete perciò la vigilanza sull'operato dei dirigenti e dei collaboratori dell'azienda.

Ha suscitato perplessità l'affermazione del direttore Rossi, rilasciata alla RSI durante la trasmissione suddetta, che quanto dovuto al fisco e alle assicurazioni sociali è un "risparmio" per l'HCL. Rispondendo ad una prima domanda, volta a sapere se è possibile che gli altri amministratori della società non sapessero della frode fiscale, Paolo Rossi ha dichiarato: «*Dobbiamo pensare che se risparmiamo sull'arco di 10 anni la somma sottratta di cui si ha avuto notizia ieri, questo fa all'incirca il 3-4% del budget annuo*». Successivamente, sempre sul tema, ha aggiunto: «*D'altronde voglio sgombrare subito il campo da una delle possibili accuse e cioè che questo risparmio sugli oneri sociali e sul fisco ci ha permesso di acquisire nuovi giocatori e di godere di maggiore attrattiva rispetto a questi giocatori*».

Definire in questi termini, e cioè di risparmio per una società sportiva, quanto dovuto al fisco e alle assicurazioni sociali, è oggettivamente infelice e inopportuno, poiché suscita l'impressione che si voglia banalizzare l'accaduto. Il direttore Paolo Rossi avrebbe dovuto usare espressioni diverse, tenendo conto che agli occhi dell'opinione pubblica egli è inevitabilmente identificato quale direttore di un'azienda parastatale. Occorre però immediatamente aggiungere che già sulla base dell'intervista rilasciata a "Modem", ma ancora maggiormente sulla base della sua partecipazione alla trasmissione televisiva "Falò", non risulta che l'intenzione del direttore Rossi fosse quella di sminuire la gravità della vicenda. A più riprese, soprattutto alla televisione, egli ha stigmatizzato l'operato dei dirigenti dell'HCL oggetto dell'inchiesta e ha definito gravi i fatti imputati loro e alla società sportiva.

Per quanto concerne la seconda domanda posta, non è compito del Consiglio di Stato esprimersi in merito: la competenza per decidere sulle attività accessorie dei dirigenti e dei collaboratori dell'AET compete esclusivamente al Consiglio di amministrazione dell'azienda. Rispondendo ad una precisa richiesta del Governo, il Presidente dell'AET Mauro Dell'Ambrogio ha confermato che il direttore dell'AET ha sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'AET l'ipotesi di una sua candidatura alla presidenza dell'HCL; il Consiglio d'amministrazione ne ha discusso e non ha sollevato obiezioni.

CAROBIO GUSCETTI M. - Sono membro del Consiglio di amministrazione dell'AET e quindi non riproporrò in questa sede la discussione che vi si è svolta. Concordo con il Consigliere di Stato che il Consiglio d'amministrazione è effettivamente chiamato ad esercitare la vigilanza sui propri organi, in questo caso sul direttore.

Ciò detto, prendo atto che anche il Consiglio di Stato ritiene "oggettivamente infelice" la definizione di risparmio data dal direttore Paolo Rossi. Manteniamo ovviamente tutte le nostre perplessità in ordine alle affermazioni fatte da un dirigente comunque identificato dall'opinione pubblica come un responsabile di un'azienda parastatale, che evidentemente va tutelata in tutti i suoi aspetti.

Soddisfatti gli interpellanti, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

7. NATURALIZZAZIONI

Rapporto del 25 settembre 2006

Conclusioni del rapporto della Commissione delle petizioni e dei ricorsi: concessione della cittadinanza, rispettivamente dell'attinenza ticinese ai postulanti.

Messe ai voti, le conclusioni del rapporto sono accolte con 59 voti favorevoli, 7 contrari e 3 astensioni, rispettivamente con 63 voti favorevoli e 2 astensioni.

8. INIZIATIVA POPOLARE COSTITUZIONALE DEL 18 APRILE 2005 PRESENTATA NELLA FORMA ELABORATA DENOMINATA "PIÙ POTERE AL POPOLO CON DIRITTI POPOLARI AGEVOLATI"

Rapporti del 31 agosto 2006

Conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici: reiezione dell'iniziativa e accoglimento del controprogetto allegato al rapporto medesimo.

Conclusioni del rapporto di minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici: accoglimento dell'iniziativa.

È aperta la discussione.

BRIVIO N., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PLR - Intervengo a nome del gruppo al quale appartengo per fornire alcune spiegazioni a proposito del fatto che, ad eccezione del collega Adobati, relatore del rapporto di minoranza, nessun altro commissario liberale-radicalista ha sottoscritto alcun rapporto. Questo per un motivo molto semplice: il gruppo PLR sostiene il mantenimento dello status quo, condividendo e facendo proprie le argomentazioni del Consiglio di Stato che propone di respingere semplicemente l'iniziativa, senza controprogetto di sorta. Infatti, le norme vigenti sul numero delle firme e sui termini per la loro raccolta non impediscono, né ostacolano in modo intollerabile, l'esercizio dei diritti popolari, e pertanto non devono essere corrette nel senso indicato dall'iniziativa. Anzi, un'eventuale modificazione delle disposizioni su questa materia dovrebbe semmai condurre ad un aumento del numero delle firme, tenendo conto dell'aumento demografico. Non si può in effetti dimenticare che, nell'ambito della revisione totale della Costituzione della Repubblica e Canton Ticino [RL 1.1.1.1], era in discussione l'aumento (il raddoppio) del numero delle firme da raccogliere e non una loro diminuzione, e che fino ad oggi per la maggioranza delle iniziative la raccolta delle firme è riuscita. Per quanto riguarda l'estensione del periodo di raccolta delle stesse, occorre inoltre sottolineare che un ulteriore aumento del periodo circa i termini di referendum rallenterebbe troppo l'attività politica.

Il diritto di iniziativa e referendum è il diritto dato ai cittadini elettori di esprimersi. Questo diritto rimane evidentemente garantito e non è minimamente ostacolato dalle recenti agevolazioni introdotte (penso al voto per corrispondenza)⁶. Le presunte accresciute difficoltà di iniziativa e referendisti nel raccogliere le firme non si ripercuotono sui cittadini. Infatti, il diritto di sottoscrivere iniziative e referendum è garantito fintanto che ai cittadini è data questa possibilità (da non confondersi con il presunto diritto di avere la strada spianata per raccogliere le firme). In effetti, a ben guardare, questa iniziativa non ha lo scopo di aumentare o agevolare i diritti dei cittadini, bensì quello di facilitare la vita a iniziativa e referendisti. Il voto per corrispondenza non deve essere visto come un ostacolo nei confronti dei cittadini. Anche oggi il cittadino desideroso di sottoscrivere un'iniziativa o un referendum perché ritenuto meritevole può farlo, come hanno del resto dimostrato le cronache più o meno recenti. Compito di iniziativa e referendisti è semmai quello di lanciare iniziative e referendum interessanti e meritevoli dell'attenzione, e soprattutto della firma, dei cittadini.

JELMINI G., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PPD - In un sistema di democrazia diretta come il nostro i diritti popolari, ossia la possibilità dei cittadini di intervenire direttamente sulle decisioni importanti o meno della politica del nostro Paese, è molto grande. Rispetto ad altri Stati, il popolo svizzero e quello ticinese non solo decidono la composizione del Governo e del Parlamento, ma possono successivamente contestare e modificare le loro decisioni, come pure proporre in ogni momento modifiche legislative e costituzionali. Questi preziosi strumenti, iscritti da sempre nelle nostre Costituzioni, sono una peculiarità e una grande ricchezza del nostro sistema politico, e rappresentano un'importantissima possibilità di intervento alla quale i cittadini non intendono rinunciare in alcun modo. Nell'esercizio dei diritti politici c'è tuttavia un limite: quello che corre tra l'uso e l'abuso dell'esercizio stesso dei diritti popolari. Il primo rappresenta un valore aggiunto nel sistema politico di un Paese, mentre il secondo impoverisce e svilisce un sistema che si vuole e che si definisce democratico. Non è infatti possibile ammettere che vengano eletti i membri di un Governo e di un Parlamento consentendo, nel contempo, ad una parte (per lo più esigua) dell'elettorato di contestare sempre e con troppa facilità le decisioni, quindi la competenza e la legittimità stessa dei poteri istituzionali. Porre un limite tra quanto è l'uso e quello che rappresenta un abuso dei diritti popolari è certamente importante anche se assai difficile. Non esiste infatti una formula matematica, e il limite dipende da molti fattori quali la storia, le tradizioni, gli usi e i costumi di un determinato Paese. Con la sua iniziativa Ghiringhelli, conosciuto anche come il "Giustiziere dei diritti popolari", ha posto un problema che è stato considerato con la massima attenzione dalla Commissione speciale Costituzione e diritti politici, la maggioranza della quale, dopo lunga discussione, ha ritenuto di accogliere la proposta inerente i termini per la raccolta delle firme, mentre ha respinto quella richiedente la riduzione del numero di firme per la presentazione dell'iniziativa popolare e del referendum. L'idea di una soluzione di compromesso era stata anticipata anche allo stesso iniziativa, il quale, sentito dalla Commissione, si è però dimostrato assai poco flessibile a qualsiasi tipo di soluzione che in qualche modo potesse modificare i termini e i contenuti delle sue proposte.

⁶ Messaggio no. 5621, *Modifica degli artt. 27, 29, 32 e 44 e introduzione dell'art. 32a della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEPD – orari di voto, carta di legittimazione e voto per corrispondenza generalizzato per le votazioni cantonali e comunali, 25.1.2005. (Raccolta dei Verbali del Gran Consiglio, 2004/2005, vol. 6, pag. 4192).*

Come già detto, è molto difficile capire a che altezza sia giusto porre l'asticella che delimita l'uso dall'abuso nell'esercizio dei diritti popolari. La maggioranza del gruppo PPD condivide le soluzioni proposte dalla maggioranza commissionale che ritiene opportuno e giusto facilitare ulteriormente l'esercizio dei diritti popolari aumentando i termini per la raccolta delle firme. Andare oltre a questa proposta significherebbe, per contro, deresponsabilizzare in un certo qual modo i cittadini e sminuire anche il significato stesso dei diritti popolari, che pure sono e devono rimanere uno strumento istituzionale da utilizzare con rispetto e serietà. Non dimentichiamo che con il voto per l'elezione del Governo e del Parlamento gli elettori conferiscono un chiaro ed esplicito mandato di rappresentanza a coloro che dovranno occuparsi della cosa pubblica nel corso di un quadriennio. Intervenire successivamente per correggere le decisioni prese dai membri eletti dal popolo è senz'altro possibile, a condizione tuttavia che tale esercizio non vanifichi l'espressione di voto già emessa nell'ambito del rinnovo dei poteri politici.

Per questi motivi, il gruppo PPD sostiene le conclusioni proposte nel rapporto di maggioranza: *sì* all'aumento dei termini per la raccolta delle firme per le iniziative costituzionali e legislative (da 60 a 90 giorni) e per i referendum (da 45 a 60 giorni); *no* alla riduzione del numero di firme necessarie alla riuscita di iniziative e referendum. E visto che si parla di uso e di abuso nell'esercizio dei diritti popolari, non sarebbe inutile discutere un giorno anche sul limite tra l'uso e l'abuso nella presentazione di atti parlamentari, che troppo spesso causano all'Amministrazione cantonale un lavoro lungo e costoso, ma soprattutto non sempre giustificato da un interesse degno di essere tutelato.

CAVALLI F., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PS - L'iniziativa popolare costituzionale denominata "*Più potere al popolo con diritti popolari agevolati*", consegnata nel giugno 2005 e corredata da 12'036 firme, chiede la modifica di tre articoli (37, 42 e 85) della Costituzione cantonale, nel senso di ridurre il numero di firme necessarie alla riuscita di iniziative e referendum, come pure di allungare i tempi previsti per la raccolta delle sottoscrizioni. Si tratta indubbiamente di una proposta accattivante, perché è lapalissiano come sia più agevole ottenere la riuscita di un'iniziativa o di un referendum con meno firme e più tempo disposizione.

Raccogliere firme non è sempre facile, e una certa esperienza in merito credo proprio di averla acquisita. Posso ricordare ad esempio quel mese di gennaio del 2004 quando, per i referendum sul Preventivo (scuole e sussidi malattia), il tempo a disposizione si era ridotto a poco più di tre settimane, complice in questo anche l'Amministrazione cantonale che si affrettò a pubblicare i relativi decreti prima delle festività natalizie. Ma anche in quell'occasione, grazie all'impegno encomiabile di molti volontari, i referendum riuscirono con un numero di firme doppio rispetto al necessario. È anche vero che, come indica il rapporto di maggioranza, il Ticino risulta tra i Cantoni più esigenti sia per il numero di firme necessarie che per il tempo disponibile, per cui una certa agevolazione è senza dubbio giustificata. Anche l'introduzione del voto per corrispondenza, ormai entrato nell'abitudine degli elettori ticinesi, rafforza questa tesi: molte persone non passano più dai seggi, che erano uno dei luoghi tradizionali e preferiti della raccolta delle sottoscrizioni.

Tuttavia l'iniziativa nasconde qualche insidia, che non può essere ignorata solo per un facile entusiasmo nei confronti di un ampliamento dei diritti popolari. Ridurre il numero delle firme potrebbe avere come conseguenza una moltiplicazione di iniziative e referendum, anche su oggetti che non suscitano vero dibattito tra la popolazione, e di conseguenza un corrispondente aumento delle votazioni, con il rischio di un ulteriore calo della già scarsa partecipazione. Del resto, la normativa attualmente in vigore ha consentito

la riuscita di quasi tutte le iniziative e i referendum lanciati negli ultimi anni. Ciò significa che, se esiste la motivazione politica e se si trovano i volontari che si impegnino alla buona riuscita dell'operazione, questa è generalmente coronata da successo.

Ben diversa considerazione merita invece la richiesta di allungamento dei tempi concessi per la raccolta, che sono veramente molto stretti e vanno quindi modificati nel senso proposto dal controprogetto. A proposito dei tempi, aggiungo due osservazioni: la prima è che il tempo effettivo è di parecchio inferiore a quello indicato dalle norme, nel senso che dai 60 o 45 giorni bisogna toglierne almeno 15 per adempimenti burocratici (preparazione e vidimazione); la seconda riguarda i referendum, per i quali il periodo di raccolta non è scelto dai promotori ma dalle Autorità, con il rischio di trovare importanti festività nel mezzo. Bisogna quindi evitare assolutamente di frapporre ostacoli alla raccolta delle firme, com'è avvenuto nel dicembre 2003, con la pubblicazione in fretta e furia dei decreti legislativi così da ridurre più o meno intenzionalmente il tempo a disposizione. Un'altra forma di agevolazione riguarda i Comuni: non essendo più sufficiente far capo solo ai seggi elettorali, è necessario infatti che essi concedano ai gruppi che raccolgono le firme di poter disporre, a titolo totalmente gratuito, di postazioni idonee ad avvicinare il maggior numero di persone, e questo senza *se* e senza *ma*, anche quando qualche notevole locale non vede di buon occhio l'iniziativa o il referendum del momento. Tentativi di ostacolare la raccolta di firme o di imporre inique tasse sono già avvenuti anche in Comuni che vanno per la maggiore, Lugano in primo luogo: questo non deve più accadere.

Con questi auspici porto l'adesione del gruppo PS al rapporto di maggioranza.

QUADRI L., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO DELLA LEGA - La richiesta presentata dall'iniziativa "*Più potere al popolo con diritti popolari agevolati*" non è nulla di straordinario e di rivoluzionario, perché si limita a chiedere che il Ticino, che in materia di diritti popolari attualmente è l'ultimo della classe, rientri nella media nazionale, sia per quanto attiene al numero di firme necessarie alla riuscita di un'iniziativa o di un referendum, sia per quanto riguarda il tempo a disposizione per raccoglierle. L'accoglimento dell'iniziativa è ancora più necessario alla luce dell'introduzione del voto per corrispondenza e del grande successo che questo ha riscosso. La conseguenza è ovviamente che meno persone si recano ai seggi a votare, i luoghi privilegiati per raccogliere le firme per iniziative e referendum. Quindi, se da un lato il voto per corrispondenza ha facilitato la vita a molti cittadini, non si può certo dire che esso abbia reso un buon servizio ai diritti popolari.

C'è poi un equivoco che va subito chiarito: non bisogna credere che, se anche l'iniziativa dovesse tradursi in realtà, lanciare un referendum o un'iniziativa diventerebbe un gioco da ragazzi. Questa è una tesi condivisibile solo da chi non si è mai trovato a dover raccogliere concretamente le firme senza avere dietro un'organizzazione sindacale o professionale. Può anche darsi che, attualmente, un discreto numero di iniziative e referendum riesca, come rilevano gli oppositori all'estensione dei diritti popolari, ma forse qualcuno non si rende ben conto dello sforzo che questo comporta. E non bisogna neppure credere che, se l'iniziativa dovesse passare, ci troveremmo a dover votare a giorni alterni: alle quattro votazioni federali all'anno che ci sono comunque, si tratterebbe semplicemente di aggiungere quelle cantonali.

È poi vero che i rappresentanti politici vengono eletti dal popolo per prendere delle decisioni, ma anche se qualcuna in più di queste dovesse essere sottoposta al giudizio popolare non mi pare che sarebbe un gran danno. Questo Gran Consiglio ogni anno, in 12 sessioni, prende in media 150-200 decisioni referendabili. Se, a seguito dell'iniziativa,

verranno lanciati ogni anno un paio di referendum in più rispetto a quelli attuali non penso che questo rischi di decretare l'inutilità e la conseguente chiusura di questo Parlamento, magari a seguito di qualche misura di risparmio. Ciò che più lascia perplessi è vedere i diritti popolari sviliti ad una forma di "fastidio", ad un male necessario, che si può tollerare un paio di volte all'anno ma non di più. Bisognerebbe invece ricordare che i diritti popolari non sono solo una delle maggiori ricchezze della nostra democrazia, ma hanno anche portato ai cittadini ticinesi vantaggi molto concreti, anche economici. Tanto per citare un esempio noto a tutti, ricordiamo che senza diritti popolari oggi ci troveremmo con due forni a griglia da 300 milioni di franchi l'uno e con tariffe di smaltimento rifiuti da 400 franchi per tonnellata. Spiace poi che tra gli avversari dell'iniziativa siano schierate forze politiche che dei diritti popolari hanno sempre fatto uso. La sgradevole impressione che se ne ricava è che queste forze avversino le iniziative guidate in primo luogo dalla volontà di mettere i bastoni tra le ruote agli schieramenti di altro orientamento, che fanno anch'essi ricorso ai diritti popolari, sebbene questa tornerebbe comoda anche a loro.

In conclusione, non solo mi auguro che questo Parlamento, seguendo il rapporto di minoranza, voglia raccomandare l'accoglimento dell'iniziativa, ma mi permetto anche di rilanciare, osservando che anche a livello comunale la situazione rimane ampiamente insoddisfacente, malgrado i recenti ritocchi legislativi per tener conto delle aggregazioni. Occorrerà quindi intervenire per agevolare l'esercizio dei diritti popolari anche a livello comunale, a maggior ragione se la presente iniziativa costituzionale verrà accettata dal popolo ticinese.

MELLINI E. N., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO UDC - Rimango perplesso ogni volta che in questo gremio si vogliono limitare le possibilità di espressione a quello stesso popolo che ci ha eletti: che paura c'è dei diritti popolari, che alcuni partiti vorrebbero addirittura più limitati di quanto non lo siano oggi? Personalmente sospetto che sia lo stesso tipo di paura che spinge il Governo e il Parlamento ad arrampicarsi sui vetri per impedire che si voti sull'inceneritore o su Metanord. Il collega Brivio ha affermato che diminuendo il numero delle firme non si facilitano i diritti popolari dei cittadini, poiché questi hanno già il diritto di firmare liberamente: non mi sembra un'idea molto brillante, nel senso che il diritto del cittadino non è già quello di firmare un'iniziativa, bensì di vedere l'iniziativa oppure il referendum effettivamente posto in votazione; e se ciò accade con 4'500 firme invece che con 7'000 l'esercizio del diritto democratico del cittadino ne è evidentemente facilitato. Oltretutto, l'iniziativa di Ghiringhelli non è per niente rivoluzionaria, nella misura in cui richiede un semplice adeguamento del numero di firme e dei tempi di raccolta alla media nazionale: non credo proprio che ciò condurrebbe ad una crescita esponenziale di atti democratici, anche alla luce dell'esperienza di Cantoni in cui il numero delle firme richiesto è irrisorio rispetto all'entità dell'elettorato, come ad esempio Zurigo. Inoltre, ritengo che non vi sia una grande differenza se una decisione è contestata da 4'500 piuttosto che da 7'000 cittadini.

Il gruppo UDC invita pertanto ad accogliere l'iniziativa e respingere il rapporto di maggioranza.

CANONICA G., INTERVENTO A NOME DEI VERDI - Siccome sono stato anch'io nelle piazze a raccogliere le firme per questa iniziativa la difenderò a spada tratta; il discorso è del resto molto simile a quello che ho fatto sull'iniziativa Regazzi⁷. I diritti popolari sono sicuramente un plusvalore della democrazia elvetica, rispetto a quella di Paesi in cui il ricorso al voto del popolo è limitato o inesistente. Non è, precisiamolo, un plusvalore da esaltare oltre misura, come invece tende a fare la destra populista (quella che dice che il popolo ha sempre ragione): abbiamo ad esempio visto che in Appenzello il popolo ha avuto torto, tanto che il Tribunale federale ha bocciato la Legge per una tassazione regressiva. Mao Zedong diceva che le idee giuste vengono dal popolo, ma sapeva bene che il popolo non ha sempre ragione e che le idee giuste non sempre trionfano, come la Cina attuale dimostra. La democrazia semidiretta è semplicemente un fattore limitante lo strapotere dei partiti istituzionali che dominano il Parlamento, uno strumento che permette ai movimenti di base, alle organizzazioni sociali e alla società civile di portare nel dibattito politico idee nuove, divergenti, radicali, di destra o di sinistra, e di tentare di bloccare decisioni del Parlamento che agli uni o agli altri possono sembrare improvvide. Si tratta dunque, essenzialmente, di un arricchimento del sistema politico svizzero, che rimane comunque un sistema parlamentare di democrazia formale, non certo un sistema rivoluzionario di democrazia di base e di autogestione: come dice Jorge Reichmann, si tratta pur sempre di una "democrazia di bassa intensità".

L'iniziativa lanciata da Ghiringhelli parte da una constatazione incontestabile: il ricorso alla democrazia diretta in Ticino è più difficile che nella maggioranza dei Cantoni svizzeri, per il numero di firme da raccogliere e per i limiti di tempo imposti alla raccolta delle stesse. Tale constatazione viene del resto a coincidere con i risultati delle ricerche dell'Osservatorio sulla vita politica dell'Ufficio cantonale di statistica, che dimostrano come in Ticino le iniziative e i referendum siano meno numerosi che nel resto del Paese, in particolare della Svizzera tedesca. Oscar Mazzoleni e Boris Wernli, nell'articolo "*Cittadini e politica. Interesse, partecipazione, istituzioni e partiti in Svizzera: Ginevra, Ticino e Zurigo a confronto*" ("*Aspetti statistici*", n. 14, 2002), disegnano due categorie di Cantoni svizzeri: i Cantoni in cui il voto popolare è determinante nella vita politica, ovvero tende ad essere più importante del voto parlamentare – con un minore impatto dei partiti sulle decisioni degli elettori – e i Cantoni, come il nostro, in cui la vita politica è maggiormente controllata dai partiti, quindi dal Parlamento, in cui il ricorso alle urne è più raro ed episodico. Alle nostre latitudini la difficoltà tecnica di praticare la democrazia diretta si aggiunge insomma ad una minore propensione psicosociale a farne uso.

Appoggiare o no l'iniziativa è dunque una scelta politica importante, non soltanto una questione di opportunità, come tende a presentarla il rapporto del collega Bertoli, sottoscritto anche dalla maggioranza del suo partito. Questo rapporto mette in evidenza una differenza fondamentale fra il PS e i Verdi: i socialisti, che a parole si collocano sempre dalla parte del popolo, sono infastiditi quando il popolo, o una sua parte, si permette di interloquire nel dibattito politico. Tendenzialmente, i socialisti, ma anche la sinistra nel suo insieme, rimane legata al concetto dell'autonomia del politico, ovvero al concetto della democrazia parlamentare strettamente inteso. I Verdi invece si ostinano a pensare che l'apparato politico, ossia i partiti del Parlamento, deve essere strettamente controllato dalla base, e ciò non solo ogni quattro anni quando ci sono le elezioni ma in modo costante, costringendo l'apparato a confrontarsi con le proposte che emanano dalle organizzazioni di base. Il Parlamento, i partiti, sono un'élite: la cosiddetta "classe politica",

⁷ Iniziativa parlamentare elaborata: *Modifica parziale della Costituzione cantonale (introduzione di un quorum diretto per l'elezione del Gran Consiglio)*, Fabio Regazzi e cofirmatari, 15.09.2003.

separata dalla moltitudine. Basta andare in un bar per constatare il baratro che esiste fra questa élite, peraltro eletta, e la moltitudine. Gli strumenti della democrazia diretta certo non bastano a colmare questo baratro, ma lo rendono meno profondo e qualche volta valicabile obbligando l'élite a tenere conto delle spinte che vengono dall'altra parte.

I limiti che il sistema istituzionale ha posto alla democrazia diretta in Ticino vanno dunque perlomeno ridotti, come dice l'iniziativa. E non basta concedere qualche settimana in più per la raccolta delle firme. È vero che i referendum e le iniziative recenti sono tutte riuscite, ma si trattava di temi caldi, impicanti scelte vicendevolmente escludenti: *sì* o *no* all'inceneritore, *sì* o "*no*" al gas. Ma se volessimo presentare un'iniziativa di alto livello politico, ad esempio sull'economia oppure sulla fiscalità, con proposte di cambiamento radicale, ci troveremmo confrontati con un esercizio di non facile realizzazione. Sappiamo bene anche noi che la democrazia diretta può celare pericoli, che attraverso di essa possono passare, ed è già successo, proposte reazionarie, liberticide, ma sarebbe contraddittorio e suicidario porre dei limiti alla democrazia nell'intento di preservarla dai suoi stessi pericoli intrinseci: sarebbe come agire alla stregua di Bush dopo l'11 settembre. Per battere le forze antidemocratiche che sfruttano i diritti a proprio uso e consumo, bisogna che le forze democratiche siano tali sino in fondo, bisogna avere la convinzione che la democrazia non sia solo una forma di governo, ma che si tratta di un orientamento politico fondato sui valori di uguaglianza, libertà, fraternità e giustizia.

I Verdi invitano dunque ad accettare l'iniziativa e a respingere il controprogetto.

RIGHINETTI T. - L'iniziativa pone un problema vecchio come la nostra democrazia. Nessuno, ma proprio nessuno, nel nostro Paese è contrario a referendum e iniziative. Mi risulta che né la destra, né la sinistra e neanche il centro – se ancora esiste – abbiano mai immaginato di fare a meno di questi due istituti che appartengono alla nostra storia e alla nostra cultura politica. Il problema sorge sul numero di firme necessarie e sul tempo concesso per la loro raccolta: si tratta, a seconda del punto di vista, di facilitare o di limitare l'uso nell'applicazione pratica dei diritti popolari.

Qualche ricordo, senza andare troppo lontano nel tempo, non guasta. La vecchia Costituzione aveva visto modificare il numero di firme il 31 maggio 1970, in seguito all'introduzione del suffragio femminile il 19 ottobre 1969. A quel momento i votanti erano 136'228. Nel frattempo, complice il voto ai diciottenni e l'aumento demografico, sono passati a 204'000. La norma del 1970 è tuttora in vigore e prevede, per il referendum e per l'iniziativa legislativa, la raccolta di 7'000 firme, rispettivamente 10'000 per l'iniziativa costituzionale. Nel 1997 entra in vigore la nuova Costituzione. Il Consiglio di Stato, o meglio il Dipartimento delle istituzioni, diretto dal nostro attuale collega Alex Pedrazzini, propose due varianti: il mantenimento della situazione tale e quale oppure il raddoppio, ovvero 14'000 firme per il referendum e per l'iniziativa legislativa e 20'000 per l'iniziativa costituzionale⁸. Anche per la revoca del Consiglio di Stato c'erano due varianti: status quo, pari a 15'000 firme, oppure 30'000. A lavori conclusi, questi parametri rimasero uguali a quelli previsti nel 1970, nonostante le numerose discussioni che ci sono state. I numeri appaiono equilibrati e non sono stati modificati malgrado l'aumento contenuto ma costante dei votanti. Per il tempo destinato alla raccolta delle firme ci fu una sola modifica, votata in

⁸ Messaggio no. 4341: *Revisione totale della Costituzione cantonale del 4 luglio 1830*, 20.12.1994. (*Raccolta dei Verbali del Gran Consiglio*, Anno 1997, sessione ordinaria primaverile, pag. 395).

Parlamento in seguito ad un emendamento: i giorni concessi per promuovere un referendum passarono da 30 a 45⁹.

L'iniziativa in discussione vorrebbe diminuire drasticamente il numero di firme richieste ed aumentare il tempo concesso per raccogliere, addirittura raddoppiandolo per le iniziative ed estendendolo a due mesi per i referendum. Una delle ragioni sarebbe costituita dal fatto che si vota sempre più per corrispondenza, e in questo modo la sede privilegiata per la raccolta delle firme, individuata da anni presso i seggi elettorali, avrebbe perso gran parte del suo valore. Si sarebbe inoltre instaurato il metodo del sollecito postale del porta a porta. Sarà anche vero, ma non mi risulta che questi "cortesi inviti" siano vietati dalla legge. La diminuzione di passaggi davanti ai tavolini in prossimità dei seggi elettorali provocherebbe addirittura una grossa difficoltà per avere successo: mi si conceda di definire questa spiegazione invero piuttosto banale e soprattutto lesiva dell'importanza e del rispetto dovuti ai diritti popolari.

In conclusione, non voterò né l'iniziativa né il controprogetto, ma la proposta del Consiglio di Stato di mantenere inalterati i parametri attuali. L'esperienza e la statistica hanno dimostrato che, al di là dei confronti intercantonali, non sempre facili da interpretare e dovuti anche a situazioni diverse, in Ticino iniziative e referendum non hanno mai limitato la volontà del popolo, anzi appare fin troppo facile contestare le decisioni prese dal Parlamento, perlomeno quelle referendabili.

SAVOIA S. - Il tema dei diritti popolari, per motivi contingenti ma anche di fondo, si è riproposto nel corso di tutta l'attuale legislatura coinvolgendo, tra gli altri, chi come me è membro della Commissione speciale Costituzione e diritti politici, in seno alla quale vi sono state appassionate discussioni e qualche volta delle divisioni. Io sostengo l'iniziativa, ma allo stesso tempo il controprogetto, uno strumento utile per salvare almeno in parte le proposte dell'iniziativa. Non credo che i diritti popolari debbano essere considerati alla stregua di un feticcio di fronte al quale inchinarsi; si tratta di uno degli elementi su cui si articola il nostro sistema politico. È sicuramente uno degli elementi per così dire caratterizzanti il nostro sistema; molti Stati degli Stati Uniti conoscono strumenti analoghi, ma nel panorama europeo quelli a nostra disposizione rimangono piuttosto rari, per non dire unici. Proprio per questo – distinta l'iniziativa dal suo promotore, che non riscuote certo unanime simpatia – ritengo giusto entrare nel merito della proposta di agevolare l'accesso ai diritti popolari, valutandola per quello che è e per quello che potrebbe portarci. Il nocciolo della questione è semplice: come è stato detto e ripetuto, si tratta di rendere più facile l'accesso ai diritti civili, non già secondo una prospettiva meramente quantitativa, abbassando i criteri richiesti, ma puntando ad un cambiamento qualitativo del sistema dei diritti civili, ovvero sia facendo in modo che non solo siano più accessibili a organizzazioni, come i partiti o i sindacati o altri gruppi – come talune organizzazioni non governative (ONG) ad esempio, che comunque hanno dimostrato di saper portare a termine la raccolta delle firme – ma che vi sia un'apertura anche nei confronti di gruppi che si costituiscono attorno ad un determinato tema. A mio avviso, la questione è proprio questa: rendere più accessibili i diritti popolari a organizzazioni e gruppi che non siano necessariamente già costituiti come tali. Si tratta di una giusta risposta alle esigenze di una società complessa come la nostra, dove sempre più spesso accade che i cittadini non si riconoscano solo e sempre nelle proposte dei partiti per i quali pure votano, o viceversa dove i partiti non riescono a raccogliere nei propri programmi tutte le richieste che emergono dalla società

⁹ Vedi *Raccolta dei Verbali del Gran Consiglio*, 1997, sessione ordinaria primaverile, pag. 230.

civile. Al di là della questione della delega parlamentare, sollevata dal collega Jelmini – che non necessariamente entra in conflitto con l'esercizio dei diritti popolari e comunque non può essere considerata come incondizionata – una facilitazione di questo tipo tornerebbe dunque a vantaggio degli stessi partiti e del Parlamento, i quali, in determinate circostanze, potrebbero trarre giovamento da iniziative puntuali provenienti da gruppi della società civile.

Personalmente ho votato a favore di tutte le iniziative politiche volte ad accrescere la partecipazione, ritengo dunque giusto, dopo l'introduzione del voto per corrispondenza che, come giustamente segnalato dal collega Quadri, ha reso più difficile la raccolta delle firme, riequilibrare la situazione. Non tocca a me difendere il PS, ma vorrei dire che la posizione del rapporto di maggioranza non può essere considerata come un'opposizione alla proposta avanzata dall'iniziativa: si tratta semplicemente di mettere a disposizione uno strumento in più per poter accogliere almeno in parte quegli stessi propositi e poter disporre in futuro ad esempio del doppio sì.

È chiaro che i partiti e le organizzazioni di lunga data e tradizione hanno la possibilità di trovare comunque la strada per far prevalere, passando attraverso l'iter parlamentare, le proprie posizioni: molto più difficile ottenere questo risultato per quelle istanze della società che non dispongono necessariamente di tale, peraltro legittima, forza politica. Onde evitare che i diritti popolari divengano appannaggio delle sole strutture storicamente organizzate, invito dunque a votare a favore dell'iniziativa dei diritti popolari agevolati.

CELIO F. - Ho raccolto firme in più di un'occasione e so che può rivelarsi un esercizio di volta in volta più o meno complesso. Al di là delle differenze emerse tra destra e sinistra, tra PS e Verdi e, in seno agli stessi socialisti, tra chi è più o meno sostenuto dai Verdi, credo si possano identificare due concezioni diverse e contrapposte dei diritti di iniziativa e referendum. La prima, finora prevalente, identifica il Parlamento come il principale legislatore, facendo dell'iniziativa o del referendum l'espressione di un dissenso popolare, rispettivamente di una creatività, relativamente diffuso. Occorre tuttavia ricordare che già ora il nostro sistema politico prevede un accesso piuttosto facile ai diritti popolari. Il collega Righinetti ha ricordato alcuni dati storici: fino al 1969, quando il diritto di voto era solo maschile, occorrevano 5'000 firme per i referendum e 7'000 per le iniziative; successivamente è stato introdotto il diritto di voto alle donne, e tuttavia, a fronte di un più che raddoppio del corpo elettorale, il numero di firme è stato aumentato solo di una volta e mezzo (per i referendum da 5'000 a 7'000, per le iniziative costituzionali da 7'000 a 10'000). Nel frattempo il corpo elettorale è ancora aumentato, senza che però fosse modificato il numero delle firme necessarie per portare a compimento le iniziative e referendum. Inoltre, v'è stato un allungamento dei termini per la raccolta, che sono passati, con l'adozione della nuova Costituzione, da 30 a 45 giorni.

Nel tempo vi sono state dunque ripetute facilitazioni, ma la proposta in parola chiede ulteriori agevolazioni, appunto in nome di un'altra concezione, quella secondo cui il Parlamento non è più il legislatore "normale", a fronte del quale il popolo interviene solo in casi di contestazione o creatività abbastanza diffusi. Così che, secondo una visione dal carattere assemblearista, le decisioni che non godono del consenso pressoché univoco del Parlamento devono poter essere contestate attraverso appunto gli strumenti dell'iniziativa o del referendum. Ma questo significa in pratica spianare la strada ai partiti di un sol uomo, che vorrebbero avere la possibilità di farsi sentire, pur raccogliendo poche firme in un lasso di tempo ancora aumentato. Personalmente dissento da questa impostazione, come dissento dai paragoni che vengono fatti con gli altri Cantoni, poiché in

altri Cantoni il fatto che iniziative e referendum siano più numerose che in Ticino deriva dalla tradizione della Landgemeinde, tradizione che alle nostre latitudini a torto o a ragione non esiste più da tempo. E non convengo neppure con quanto diceva il collega Canonica, che ha voluto intravedere un legame tra la proposta del quorum del 4% discussa la volta scorsa e la proposta di oggi: sono contro il principio del quorum al 4%, così come sono a favore del mantenimento di iniziative e referendum ad un livello, però, che giustifichi un intervento popolare, e non la volontà di mettersi in mostra oppure di far sentire la propria voce (per esempio qualche partito escluso dal Parlamento)¹⁰.

Osservo per finire che il mantenimento dello status quo non rappresenta un peggioramento, bensì un miglioramento, ritenuto che prevede lo stesso numero di firme in presenza di un corpo elettorale in continua crescita. Analogamente considero la proposta di allungamento dei tempi avanzata dal rapporto della maggioranza commissionale una soluzione improvvisata, una sorta di annacquamento, non affatto auspicabile.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Mi appresto brevemente, non già perché il tema non meriti attenzione ma in quanto la posizione del Consiglio di Stato è conosciuta, a illustrare i motivi per i quali chiediamo il mantenimento della situazione attuale. Ha ragione Sergio Savoia quando dice che il tema dei diritti popolari merita di essere discusso senza preconcetti, così come senza le categorizzazioni semplicistiche di chi vorrebbe i difensori dell'iniziativa più vicini al popolo di quanto non lo siano coloro che vi si oppongono. Occorre avere rispetto per i diritti popolari, ma questi vanno compresi all'interno di un sistema politico più articolato, che prevede ad esempio le elezioni ogni quattro anni, un momento di straordinaria importanza per il popolo sovrano chiamato a scegliere coloro i quali lo rappresenteranno in seno alle istituzioni e l'investitura per via costituzionale dei poteri del Parlamento e del Governo. Valutato nel suo insieme, il nostro sistema democratico risulta allora equilibrato ed appare giustificato mantenere inalterata la disciplina che regola il funzionamento dei diritti popolari, sia dal profilo del numero delle firme necessarie sia da quello dei tempi stabiliti per la loro raccolta. È nell'interesse stesso del popolo che Governo e Parlamento possano adottare decisioni e che queste non vengano messe in discussione se non esistono dei presupposti importanti. Queste sono sostanzialmente le ragioni che conducono il Consiglio di Stato ad opporsi tanto all'iniziativa quanto al controprogetto proposto dalla maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici.

Del resto questa posizione è confermata dal fatto che il lancio di un'iniziativa o di un referendum non sono mai stati bloccati dal numero troppo elevato di firme necessarie o dai tempi eccessivamente ristretti. Qualcuno ha sostenuto che i tempi sono cambiati, ma l'unico cambiamento sostanziale è quello relativo al voto per corrispondenza, che oggettivamente riduce la possibilità di raccolta delle firme nell'ambito delle votazioni, che tuttavia non basta, da solo, a qualificare l'attuale soglia come antidemocratica o non sufficientemente aperta nei confronti dei diritti popolari, tanto che, anche recentemente, sono state portate a buon termine iniziative importanti, promosse non già da organizzazioni consolidate ma da gruppi costituitisi ad hoc.

Occorre sempre essere prudenti quando si mette mano ai meccanismi di funzionamento del sistema democratico. Il Consiglio di Stato si è dimostrato tale anche recentemente affrontando l'iniziativa Regazzi, che per altri versi toccava questa problematica, quando ha

¹⁰ Iniziativa parlamentare elaborata: *Per la modifica parziale della Costituzione cantonale (introduzione di un quorum diretto per l'elezione del Gran Consiglio)*, Fabio Regazzi, 15.9.2003.

ritenuto di non dovervi dar seguito data l'assenza di una dimostrata prova della necessità di un cambiamento. Anche volendo seguire Sergio Savoia nella sua riflessione circa la necessità di un cambiamento qualitativo, capace di dare risposta alle richieste di piccoli gruppi che intendono sottoporre talune loro proposte al giudizio del popolo sovrano, occorre ricordare che la democrazia vive sì di confronti popolari, ma vive altresì di decisioni, della possibilità di rendere operative le scelte di Governo e Parlamento. Ed è fin troppo facile prevedere le possibili derive di un sistema eccessivamente generoso nel favorire la raccolta di firme per iniziative e referendum, derive legate ad un esercizio di opposizione da parte di gruppi che non riuscendo ad entrare in Parlamento cercherebbero di condizionarne l'attività, mentre invece è necessario conservare per così dire il primato delle istituzioni nella definizione degli orientamenti politici.

In virtù di queste ragioni, il Consiglio di Stato è giunto alla conclusione che non vi sia spazio per questa iniziativa, così come non ritiene di dover appoggiare il controprogetto, nella misura in cui non intravede i presupposti per una modifica del sistema attuale, il quale nell'equilibrio delle sue parti ha dimostrato di funzionare correttamente.

FORNERA P., CORRELATORE DI MINORANZA - Referendum ed iniziative sono due pilastri della democrazia diretta svizzera. Diminuire il numero delle firme ed allungare i tempi non significa banalizzare i diritti politici, ma rafforzarli. L'iniziativa in questione ha raccolto ben 12'036 firme valide, cosa che indica chiaramente quale sia l'opinione della popolazione ticinese in merito a questi diritti.

Non voglio entrare nel dettaglio delle cifre riportate sia nel rapporto di maggioranza che in quello di minoranza, ma risulta chiaro che il nostro Cantone si colloca agli ultimi posti della graduatoria svizzera, sia per quel che concerne l'alto numero di firme richieste sia per il poco tempo a disposizione per la loro raccolta. Inoltre, non è vero che diritti popolari facilitati comportino un maggior numero di iniziative e di referendum: a questo scopo basta paragonare Ginevra, che pone praticamente gli stessi "ostacoli" del Ticino, con Zurigo, che risulta essere il Cantone che richiede meno firme e dispone dei tempi più lunghi per la raccolta. Orbene, a Ginevra e a Zurigo le votazioni "causate" da iniziative e referendum, dal 2000 al 2006 sono di ugual numero, vale a dire 44. È indubbio che referendum ed iniziative facciano sentire il cittadino partecipe alla vita politica, economica, sociale e culturale. È chiaro che tra l'iniziativa in oggetto, il controprogetto e la situazione attuale ci sono innumerevoli possibilità sia politiche che matematiche. Potremmo disquisire all'infinito sul numero di firme necessarie e sui tempi di raccolta. Noi riteniamo che l'iniziativa proponga la migliore soluzione, non solo al cambiamento dei tempi, ma anche per quel che concerne una certa equità a livello nazionale.

Termino chiedendo: chi ha paura del Popolo? Il Parlamento ha paura di essere sconfitto dal sovrano? Se il popolo non è soddisfatto dei suoi rappresentanti può e deve comunicarlo (come si dice così bene oggi, darci un feed back), e i suoi strumenti si chiamano iniziativa e referendum. Allora perché mantenerle ad un livello così alto per quel che concerne il numero delle firme e così basso per quel che concerne il tempo di raccolta delle stesse? Ciò considerato vi chiedo di respingere il rapporto di maggioranza e di accogliere l'iniziativa.

ADOBATI A., CORRELATORE DI MINORANZA - Se anche dovesse essere accolta l'iniziativa non vi sarebbe nessun cambiamento travolgente: semplicemente porterebbe il Ticino, per quanto attiene al rapporto percentuale fra il numero di votanti e di firme

richieste per iniziative e referendum, nella media nazionale. Nessun tentativo quindi di abusare, collega Jelmini, dei diritti popolari. E non è vero, collega Celio, che in Ticino si vota con una frequenza maggiore che in altri Cantoni, in alcuni dei quali, ricordo, vige addirittura l'istituto del referendum obbligatorio in riferimento a spese anche relativamente modeste. È vero invece che con l'estendersi del voto per corrispondenza sono aumentate di parecchio le difficoltà per la raccolta delle firme, e non si tratta affatto, come invece ha sostenuto il collega Righinetti, di un argomento pretestuoso: se crescono le difficoltà nella raccolta delle firme sembra giusto introdurre dei correttivi, in modo da garantire l'accesso ai diritti popolari non solo a chi dispone di consistenti mezzi finanziari e di una capillare organizzazione sul territorio, come ha giustamente sottolineato il collega Savoia.

Nell'ultima sessione del Gran Consiglio, il Consigliere di Stato, Luigi Pedrazzini, si è soffermato sulla questione della centralità del Parlamento. Oggi, ha ribadito la posizione istituzionale del Parlamento nel contesto degli equilibri caratterizzanti le diverse componenti del nostro sistema democratico. Certo è corretto e opportuno appellarsi alla centralità del Parlamento, tuttavia la democrazia svizzera è un compendio esemplare fra democrazia parlamentare e democrazia diretta, una ricchezza o un plusvalore secondo le definizioni rispettivamente dei colleghi Jelmini e Canonica, ma ad esserci invidiata dal mondo intero è soprattutto la seconda. I cittadini potranno votare tanto a favore dell'iniziativa quanto a favore del controprogetto: confido che voteranno in maggioranza a favore della prima.

BERTOLI M., RELATORE DI MAGGIORANZA - Qualcuno ha definito l'iniziativa costituzionale in discussione "la madre di tutte le iniziative". Ebbene, questa iniziativa ci conduce su un terreno difficile perché arbitrario: stabilire se è più giusto porre un limite a 5'500 firme piuttosto che a 6'000 o 7'250 è infatti complesso dal profilo argomentativo, tanto che si ricorre a giusto titolo a confronti e paragoni con tradizioni diverse dalle nostre. Si cercano insomma argomenti basandosi su confronti con altri Cantoni, rispetto ai quali noi siamo oggettivamente più esigenti, sia in ordine alle firme richieste sia ai tempi concessi per la raccolta delle stesse, tanto per le iniziative che per i referendum. È difficile dimostrare che queste maggiori esigenze si traducano in una minore democrazia in Ticino, ma va pur osservato che pochi sono gli atti popolari che non riescono a raggiungere l'obiettivo di essere posti in votazione, anche se, con altrettanta probabilità, le norme vigenti inducono qualcuno a desistere. È stato detto che, nonostante l'ampliamento del corpo elettorale, non si è mai intervenuti per modificare il numero di firme e i tempi di raccolta, rendendo di fatto sempre più semplice l'accesso ai diritti popolari da parte dei promotori: è vero fino a un certo punto, ovvero finché non si è introdotto il voto per corrispondenza generalizzato, che ha drasticamente ridotto la presenza delle persone ai seggi durante le votazioni popolari. Il fatto che questi siano stati un luogo privilegiato per la raccolta delle firme non è un fatto secondario: chi ne ha fatto l'esperienza sa perfettamente quanto sia più semplice raccogliere le firme laddove la gente se lo aspetta, piuttosto che al supermercato o davanti al Luna Park, dove si reca per fare altre cose, con il conseguente sentimento di fastidio all'essere avvicinate dagli eventuali promotori. Ed è precisamente sulla base di questa constatazione che la Commissione propone un proprio controprogetto all'iniziativa, ritenendo che abbassare il numero di firme, pur sottoscrivendo l'idea che i limiti oggi sono alti, significherebbe ridurre comunque il valore e la portata dei diritti popolari. Ricordiamo che in alcuni Cantoni è previsto il voto per talune modifiche di leggi, senza dover raccogliere alcuna firma, però a votare è spesso solo il 25% degli aventi diritto: è chiaro allora che vi è in questi casi una perdita di valore simbolico e

soprattutto politico dell'istituto dell'iniziativa o del referendum; troppe votazioni non fanno insomma bene alla democrazia. Tenuto conto del problema oggettivo creato dall'introduzione del suffragio per corrispondenza, la Commissione ha tuttavia comunque ritenuto opportuno aumentare leggermente i limiti temporali, innalzando quelli concernenti i referendum da 45 a 60 giorni e quelli concernenti le iniziative da 60 a 90 giorni. La maggioranza della Commissione vuole in questo modo salvaguardare il valore dei diritti popolari, evitando che si indicano votazioni su temi di scarsa importanza, cosa che potrebbe costituire un abuso dei diritti popolari dando luogo a prove di forza che non hanno nulla a che vedere con la democrazia. Inoltre intende, alla luce delle maggiori difficoltà riscontrate in seguito all'introduzione del voto per corrispondenza, riequilibrare la situazione allungando leggermente i tempi della raccolta delle firme. Si tratta di una soluzione di compromesso che, come tutti i compromessi, procedendo dal riconoscimento della legittimità dei problemi sollevati in entrata trova una mediazione, dettata in questo caso dalla necessità di non svilire il valore dei diritti politici.

Per queste ragioni, vi invito a sostenere le conclusioni del rapporto di maggioranza, che significa un *no* all'iniziativa e un *sì* al controprogetto.

MELLINI E. N. - Vorrei dire al collega Canonica che sulla questione abbiamo punti di vista diversi: per noi il popolo rende giusto anche ciò che i politici considerano sbagliato, e quindi non è il popolo ad avere sbagliato, bensì il Tribunale federale ad avere abusato delle proprie prerogative. Il collega Righinetti sostiene che il numero di firme necessarie è rimasto inalterato dal 1970, malgrado l'aumento degli elettori: questo è vero, tuttavia ciò non significa che allora le cose andassero bene. Al collega Franco Celio faccio invece osservare che 4'500 firme non sono poche, e che il motivo per cui i Cantoni che hanno abolito la Landgemeinde non hanno aumentato il numero di firme è che non c'è stata la valanga di referendum e iniziative che, secondo questa teoria, avrebbe dovuto far seguito. Il Consigliere di Stato, dal canto suo, ha affermato che l'unico cambiamento intervenuto è consistito nell'aumento della popolazione votante: faccio tuttavia osservare che parallelamente è anche aumentato il disinteresse del cittadino per la cosa pubblica, con la conseguente difficoltà nella raccolta delle firme. Ben venga dunque l'iniziativa Ghiringhelli.

BERETTA-PICCOLI F. - Per quanto mi riguarda sosterrò l'iniziativa, in quanto espressione di un diritto popolare.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Ritengo corretto segnalare, nell'ipotesi in cui il Gran Consiglio non dovesse accogliere la proposta del Consiglio di Stato, che lo stesso si riserva di conferire, in base all'art. 131 cpv. 6 della Legge sull'esercizio dei diritti politici [RL 1.3.1.1], la propria adesione al controprogetto.

La discussione è dichiarata chiusa.

Messe ai voti, le conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sono respinte con 28 voti favorevoli, 41 contrari e un'astensione.

Messe ai voti, le conclusioni del rapporto di minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sono respinte con 28 voti favorevoli, 41 contrari e 5 astensioni.

L'iniziativa popolare è pertanto respinta.

9. MODIFICA DELL'ART. 73 DELLA LEGGE SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI POLITICI CONCERNENTE LA RAPPRESENTANZA REGIONALE DEI GRUPPI NELL'ELEZIONE DEL GRAN CONSIGLIO

Messaggio del 7 marzo 2006 no. 5763

Conclusioni del rapporto della Commissione speciale Costituzione e diritti politici: adesione all'entrata in materia e approvazione del disegno di legge annesso al messaggio governativo.

È aperta la discussione di entrata in materia.

GHISLETTA D. - Nel corso di questa legislatura, abbiamo avuto occasione di discutere su determinati aspetti della Legge sull'esercizio dei diritti politici [LEPD, RL 1.3.1.1] a tre riprese: due discussioni sono alle nostre spalle, una conclusasi con la cancellazione della congiunzione delle liste, la seconda con l'abolizione del gruppo misto, mentre oggi affrontiamo un nuovo argomento, che certo non è tra le preoccupazioni maggiori dei cittadini ticinesi. La scienza politica ritiene però il problema della rappresentanza regionale un interessante campo di studio, con particolare riferimento al rapporto che deve intercorrere tra i voti di partito e gli eletti in Parlamento. Attualmente, l'art. 7 della LEPD permette ai partiti di riconoscere tale rappresentanza regionale potendo contare, secondo una semplificazione non troppo lontana dalla realtà, su 10 circoscrizioni elettorali, di cui 7 corrispondono anche geograficamente ai distretti, mentre 3 corrispondono alle relative suddivisioni in circoli del Distretto di Lugano; possibilità alla quale va aggiunta quella di poter accorpate le circoscrizioni elettorali. La proposta oggi in oggetto non cambia granché questo stato di cose, ragione per cui, per il buon funzionamento dei lavori parlamentari, potrei limitarmi a dire che per il PS la cosa è indifferente, senza aggiungere altro. Colgo comunque l'occasione per sottolineare come la suddivisione territoriale dei distretti, con le tre varianti previste nel messaggio, finisca per determinare un equilibrio problematico.

Come detto, la nuova normativa non ha introdotto modifiche di rilievo: c'è solo la possibilità data ai partiti di tenere conto della rappresentanza dei distretti in Gran Consiglio. Scelta non priva di buone ragioni, ma che ripropone una situazione risalente al XIX secolo. Il PS vorrebbe invece percorrere un'altra strada: quella del circondario unico, assai più adeguata ad una realtà elettorale molto ristretta come la nostra rispetto alla divisione in circondari elettorali, che potrebbe avere una propria legittimità solo nella misura in cui vi fosse la possibilità di votare esclusivamente i candidati del proprio circondario, come capita in altri Cantoni della Svizzera. I candidati e gli eletti migliori potrebbero in effetti concentrarsi tutti in qualche distretto, finendo però in questo modo per essere automaticamente esclusi. Il compito del Gran Consiglio è però in primo luogo quello di

legiferare a favore degli interessi primari del Cantone, e non già di verificare in che misura siano tutelati interessi regionali. Occorre inoltre tener presente che la suddivisione per circoscrizioni elettorali produce una concorrenza interna dei candidati, con la conseguenza che l'elezione a questo Gran Consiglio può rivelarsi positiva per candidati che hanno ottenuto meno voti rispetto ad altri che non hanno però avuto la fortuna di potersi presentare in un determinato distretto.

Dal canto nostro, riteniamo invece che i tempi siano ormai maturi per configurare delle liste che tengano maggiormente conto di altri aspetti della società. Sarebbe ad esempio utile considerare una maggiore rappresentanza femminile, con o senza quote, oppure dei giovani o ancora degli anziani. Il PS non combatte insomma queste nuove norme, ma non ha voluto mancare di presentare al Parlamento la propria posizione di principio.

La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 49 voti favorevoli e 7 astensioni.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al messaggio governativo sono accolti con 41 voti favorevoli e 10 astensioni.

10. PROGETTO DI ALLEGGERIMENTO DELLA LEGISLAZIONE CANTONALE - APPROVAZIONE DEL PACCHETTO C

Messaggio del 5 luglio 2005 no. 5675

Conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione: adesione all'entrata in materia e approvazione dei disegni di legge e dei decreti legislativi annessi al rapporto medesimo.

È aperta la discussione di entrata in materia.

ARN T. - Intervengo a nome dell'Intergruppo Sport del Gran Consiglio, visto che in questo pacchetto di alleggerimento è compresa anche la Legge che promuove la ginnastica e lo sport. Benché si tratti solo di un adattamento formale di una legge esistente, questa è l'occasione per sottolineare l'importanza dello sport in generale nell'accezione più nobile del termine. In effetti, lo sport, inteso come attività fisica svolta nel tempo libero, riveste un'importantissima funzione per la salvaguardia della salute pubblica e lo sviluppo psico-fisico della persona. Particolare accento deve essere quindi messo sull'educazione sportiva dei giovani, in modo che la formazione comprenda anche una relazione con le attività fisiche svolte regolarmente.

Lo sport inteso ai sensi della presente legge è quindi lo "sport per tutti", praticato in modo attivo. Lo sport agonistico ha invece un'importanza subordinata anche se, a livello regionale o cantonale, può essere uno stimolo per far praticare un'attività sportiva a molte persone.

Secondo questa legge, lo Stato promuove lo sport attraverso i seguenti canali:

- l'educazione fisica nelle scuole, con l'insegnamento obbligatorio in tutti gli ordini scolastici;
- "Gioventù e Sport", mettendo in atto le disposizioni federali in materia;
- collaborando con gli enti preposti all'organizzazione delle attività sportive a favore dei disabili e degli anziani;
- favorendo e sussidiando l'uso (oltre che la costruzione) di impianti sportivi;
- distribuendo i proventi versati annualmente al Cantone dalla società Sport-Toto e dalla Lotteria intercantonale, a sostegno dello sport praticato in ambito federativo (cosa importante per le numerose federazioni attive nel nostro Cantone);
- infine istituendo un gruppo di coordinamento di tutte le competenze dello Stato in materia di sport: questo gruppo, composto da tre capi ufficio, ha un'organizzazione molto snella ma altresì molto apprezzata.

L'Intergruppo Sport del Gran Consiglio saluta quindi positivamente l'aggiornamento di questa legge (dal titolo: Legge sull'educazione fisica e lo sport), sottolineandone la semplicità: con poche e chiare regole si pongono le basi per un'attività che primariamente viene svolta dalle federazioni delle diverse discipline sportive, ma che lo Stato aiuta in modo tangibile attraverso pochi ma efficaci strumenti. Gli sforzi dello Stato devono mirare a far sì che un numero sempre maggiore di cittadini pratichino in modo attivo lo sport, contribuendo in questo modo al loro benessere e alla loro salute.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Al pari di Thomas Arn, che ha parlato di sport, potrebbero esserci numerosi altri interventi visto che questo Pacchetto C tocca diversi ambiti della politica cantonale (potremmo parlare di segretari comunali, di municipalizzazione dei servizi pubblici, eccetera). Il deputato Arn ha voluto parlare di sport, e io raccolgo la sua "sfida" nel senso che l'obiettivo generale di questo pacchetto è quello di rendere la legislazione cantonale più *fit*, che è anche uno degli scopi dello sport. Cerchiamo quindi di rendere la legislazione più snella, comprensibile e trasparente.

Non è mia intenzione ripercorrere la storia del progetto "alleggerimento leggi"; mi piace rilevare che siamo giunti al terzo pacchetto ottenendo risultati abbastanza importanti dato l'elevato numero di leggi, decreti legislativi e regolamenti toccati.

È sempre difficile – lo abbiamo percepito nei lavori commissionali e nelle discussioni con singoli deputati – stabilire dove l'intervento è puramente formale e dove, invece, vi è una scelta materiale. Chiaramente, il nostro obiettivo non era quello di modificare in senso materiale, attraverso questo progetto, delle leggi esistenti. Penso che ci siamo riusciti; rimane qualche problema da affrontare – a proposito di modifiche materiali –: lo faremo al momento della discussione sugli emendamenti.

È importante sottolineare che questo progetto ha avuto una forte partecipazione dei funzionari cantonali che hanno dimostrato, attraverso il loro impegno, di essere in grado di promuovere dei cambiamenti. Talvolta l'Amministrazione viene vista come un Ente difficilmente disponibile al cambiamento: in questo caso, si è avuta la dimostrazione del contrario, grazie anche ad un apporto esterno – limitato – e, soprattutto, ad un grande lavoro interno. Io sono riconoscente a chi ha lavorato al progetto, e in particolare al gruppo di lavoro – composto da collaboratrici e collaboratori dell'Amministrazione cantonale – che si è adoperato per portare a termine questo terzo pacchetto.

Mi sembra importante indicare cosa dovrà succedere in futuro: noi non prevediamo ulteriori pacchetti di alleggerimento, però sarebbe veramente un peccato se non riuscissimo a trasformare questo esercizio in qualcosa di permanente, cioè in uno sforzo continuo dei Dipartimenti per evitare che, in futuro, vengano approvate norme inutili, ridondanti o ripetitive. In questo senso, è nostra intenzione istituire un gruppo di lavoro interdipartimentale che segua l'elaborazione delle leggi e che, già a livello preventivo, riesca ad intervenire per evitare che fra qualche anno ci si ritrovi a dovere presentare un nuovo progetto di alleggerimento delle leggi.

Ringrazio la Commissione della legislazione e il suo relatore Manuele Bertoli per l'importante lavoro svolto per portare in Gran Consiglio questo terzo pacchetto, e mi riservo di intervenire in seguito nella discussione sugli emendamenti.

BERTOLI M., RELATORE - Il volume di carta che avete tra le mani è sufficientemente imponente per evitare ulteriori parole a sostegno di questo progetto. Questo è il terzo pacchetto, quello più "politico": il primo era di esclusiva competenza del Governo, il secondo concerneva unicamente questioni formali, mentre il terzo contiene degli elementi di diritto materiale e degli aspetti più politici che, evidentemente, ci toccano più da vicino quali legislatori. Ricordo che da questo pacchetto è già stata estrapolata la Legge organica giudiziaria civile e penale [RL 3.1.1.1] – forse quella più importante essendo alla base della giustizia –, discussa e approvata qualche mese fa in Gran Consiglio, insieme all'adeguamento della legislazione cantonale alla votazione popolare sull'incorporazione del Tribunale della pianificazione del territorio nel Tribunale cantonale amministrativo¹¹. Da questo pacchetto è stato scorporato un secondo oggetto, la Legge sugli impianti pubblicitari [RL 7.4.2.5]: essa è rimasta in Commissione in attesa di alcune verifiche che si sarebbero però protratte nel tempo; ci sembrava quindi giusto evitare che il treno non andasse avanti a causa di questo singolo vagone, che poteva aspettare per conto proprio. Vi è tutta una serie di modifiche legislative condivise a proposito delle quali non parlerò, visto che non sono nemmeno oggetto di proposte di emendamento: ritengo che troveranno oggi una larga adesione.

Qualche parola sugli emendamenti. Alcuni di essi (o proposte di modifica) sono arrivati dall'Amministrazione: si tratta di quelli che seguono l'emendamento presentato dal deputato Vitta, e sono puramente formali (non comportano alcun cambiamento della portata politica delle proposte) perciò, seppure non siano stati discussi in seno alla Commissione della legislazione, ritengo che possano essere dati per acquisiti. L'emendamento Vitta, invece, è stato discusso in Commissione. La maggioranza commissionale propone di sostenere il progetto del Governo di abrogare il Decreto legislativo sugli atti pubblici stesi dai segretari comunali [RL 4.1.1.1.1] che completa gli artt. 19 e 22 della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero [LAC; RL 4.1.1.1], un decreto che dà ai segretari comunali la competenza di stilare rogiti in materia immobiliare fino a un valore di fr. 1'000.-. Durante i lavori commissionali si è discusso di una possibile alternativa alla proposta del Governo, che prevede l'abolizione del decreto a causa del trapasso della competenza di stendere rogiti ai notai, ma pur avendo raccolto un certo consenso questa è caduta – immagino sia il motivo che sta alla base dell'emendamento Vitta. La maggioranza della Commissione della legislazione, comunque, sostiene la proposta del Governo.

¹¹ Vedi *Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, 2006/2007*, vol. 1, pag. 175.

A proposito degli emendamenti presentati dal deputato Caimi non esiste invece una posizione della Commissione, dato che essi sono giunti solo oggi; parimenti, non posso ora esprimere la mia posizione in veste di relatore commissionale: sarebbe un abuso da parte mia. Per questo motivo, credo sia corretto sentire l'opinione della Commissione a proposito di essi.

Propongo quindi di entrare in materia, effettuare l'esame di tutte le leggi, tranne quelle toccate dagli emendamenti presentati da Caimi – riguardo a questi ultimi, suggerisco di riunire velocemente la Commissione della legislazione, in modo che essa possa comunicare la sua posizione al riguardo.

La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 53 voti favorevoli.

È aperta la discussione sui disegni di legge e sui decreti legislativi allegati al rapporto della Commissione della legislazione.

Legge che abroga il decreto legislativo che completa gli artt. 19 e 22 LAC in riguardo agli atti pubblici stesi dai segretari comunali del 20 aprile 1914

- Emendamento di Christian Vitta e cofirmatari

Art. 1 del decreto legislativo che completa gli artt. 19 e 22 LAC in riguardo agli atti pubblici stesi dai segretari comunali del 20 aprile 1914

Art. 1

Sono considerati atti pubblici i contratti di vendita e di permuta di beni immobili quando siano stesi da un segretario comunale in conformità della presente legge e quando il loro oggetto non superi il valore di fr. 1'000.- 2'000.-.

Art. 19 della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (art. 19 cpv. 2)

Art. 19 cpv. 2

Gli istrumenti, i brevetti e gli inventari notarili sono atti pubblici. Sono pure atti pubblici i contratti di vendita e permuta di beni immobili stesi da un segretario comunale a norma della legge 20 aprile 1914, quando il loro valore non supera i fr. 1'000.- 2'000.-.

VITTA C. - Come anticipato dal collega Bertoli, in Commissione si è discusso di una proposta alternativa: si trattava della possibilità di demandare agli Uffici dei registri quelle competenze (stilare atti pubblici) che oggi attengono ai segretari comunali. Questa posizione non è passata in Commissione e quindi, assieme ad altri colleghi, abbiamo deciso di proporre il mantenimento della situazione attuale con un adeguamento dell'importo da fr. 1'000.- a fr. 2'000.-, vista l'evoluzione del costo della vita (l'ultimo adattamento risale al 1985).

La volontà di mantenere lo status quo si giustifica semplicemente: si ritiene che per atti pubblici di piccola portata – fino a fr. 2'000.- – sia veramente eccessivo richiedere al cittadino di doversi recare dal notaio, con tutte le complicazioni del caso e le conseguenze in termini di costi. Normalmente, questi atti riguardano piccoli scorpori, magari anche nell'ambito di piccoli espropri effettuati dal Comune, e quindi ritengo che il segretario comunale possa sicuramente continuare a svolgere questa funzione. Peraltro, il numero di casi del genere con cui il segretario è confrontato non è elevato.

Approvando questo emendamento, si eviterà di caricare chi deve sopportare il costo di questi atti pubblici con un onere supplementare.

COLOMBO M. - La competenza conferita dalla LAC al segretario comunale riguardante la stesura di atti pubblici, quando il valore non supera fr. 1'000.-, ha conosciuto le seguenti evoluzioni: all'inizio del Novecento, il valore era fissato a fr. 100.-, poi è stato portato a fr. 300.- nel 1962 e a fr. 1'000.- nel 1985. Da sempre, le intenzioni del Legislatore sono state quelle di considerare i casi minuti, che si verificano sovente presso i Comuni delle valli e di montagna, dove la possibilità di fare capo al segretario comunale anziché al notaio è sicuramente più comoda e, soprattutto, meno impegnativa. In passato, il basso valore limite era in stretta relazione, soprattutto nella realtà contadina di quei tempi, con i valori della proprietà fondiaria, che erano senz'altro modesti quando si trattava di scorpori, diroccati e pezzi di boschi e selve.

Ora, di tanto in tanto, ci troviamo confrontati con qualche caso analogo: principalmente, i Comuni si trovano in presenza di scorpori di proprietà di privati cittadini che riguardano, soprattutto, le strade comunali. Il tema è quindi ancora di attualità, anche per gli Enti di media dimensione.

La cifra indicata – oggi di fr. 1'000.-, che sarà aumentata a fr. 2'000.- in caso di accoglimento dell'emendamento – deve essere intesa quale valore di contrattazione, quindi reale, e non di stima o di perequazione del bene immobile.

Ritengo che la mansione citata possa essere svolta senza problemi dai segretari comunali – anche grazie all'informatica –, i quali ben volentieri possono contribuire a semplificare la procedura al cittadino per atti di portata limitata. Si tratta, quindi, di un servizio al cittadino. Fatte queste considerazioni, invito i colleghi ad approvare l'emendamento. Sono sicuro che i notai presenti in aula non si sentano toccati più di quel tanto da questa proposta.

Anche l'adattamento dell'importo di contrattazione da fr. 1'000.- a fr. 2'000.-, rimasto invariato per oltre venti anni, mi sembra adeguato. D'altronde, già nel 1997 il Gran Consiglio aveva adeguato, analogamente, il valore a fr. 2'000.- per le pratiche dei Giudici di pace.

CAROBBIO W. - Il gruppo socialista appoggia l'emendamento. Io penso veramente che non ci sia ragione per modificare questa situazione: fino ad ora, mi sembra che la pratica non abbia sollevato problemi particolari. I contatti che ho avuto con qualche segretario comunale mi pare indichino che per loro questo non è un gran problema; anzi, in genere, essi ritengono che questa competenza debba essere mantenuta.

Desidero sottolineare quanto ha detto il collega Colombo: mantenere questa norma è anche nell'interesse dei Comuni. È proprio vero che sovente ci sono piccoli scorpori – io l'ho vissuto quale municipale del mio Comune – che, con la sistemazione delle strade, passano dai privati al Comune; obbligare a rivolgersi al notaio per queste piccole operazioni significa, tra l'altro, caricare il Comune di spese assolutamente inutili.

PELLANDA G. - Quale amministratore comunale mi sento in obbligo di intervenire a favore dell'emendamento. Benché il decreto legislativo risalga al 1914, non ritengo sia anacronistico; anzi, si tratta di un prezioso servizio a beneficio dei cittadini, in particolare di quei cittadini di valle o delle zone periferiche che si troverebbero confrontati con spostamenti e costi supplementari.

Anche da un profilo politico, abrogare queste disposizioni di legge che danno competenze ai segretari comunali significherebbe smantellare, ancora una volta, una delle peculiarità intrinseche della vita comunale. I Comuni hanno già perso diverse competenze – cito l'ufficio di stato civile e le delegazioni tutorie –, nell'esercizio delle quali i segretari ricoprivano spesso ruoli importanti: erano spesso perni insostituibili.

Anche da questo profilo, quindi, ritengo che questo servizio debba rimanere nei Comuni.

CAIMI C. L. - Essendo Presidente dell'Ordine dei notai, avrete pensato che avrei difeso ad oltranza la competenza esclusiva dei notai, e invece no. Vorrei però ricordarvi perché si è giunti a questa proposta, che non è stata avanzata dall'Ordine dei notai, bensì da addetti ai lavori di altra natura: ci si è infatti resi conto che i segretari comunali, oggi, hanno funzioni e competenze diverse rispetto al 1961. La redazione di questi atti non è per niente semplice: bisognerebbe provare a stenderne uno per rendersi conto che si tratta del genere di atto che nasconde le difficoltà più "cattive" e che molto spesso porta allo sbaglio. Non lo dico io, bensì gli ufficiali dei Registri, ai quali molto spesso gli stessi segretari comunali si rivolgono per avere una consulenza (alcuni, invece, si rivolgono ai notai).

Ci si può immaginare che per i valori che sono in discussione nessun notaio si stracci le vesti – tutt'altro! – per occuparsi in esclusiva della rogazione di questi atti. Era stata chiesta al nostro Ordine la disponibilità di assumersi questa competenza – si tratta di un carico, e non di un grosso affare –, per sollevare i segretari comunali da compiti che non corrispondono più alla loro attività d'ufficio.

Detto questo, credo si possa decidere cosa è più opportuno fare, ma ritengo altresì che lo si debba fare in cognizione di causa. Il messaggio ha spiegato molto bene questa evoluzione storica: non si tratta di portare via a nessuno attività specifiche, né tanto meno di costringere chiunque a spostarsi chissà dove. Ribadisco comunque che non si tratta assolutamente di atti semplici, come si pensava una volta.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - L'intervento del deputato Caimi ha già anticipato gli argomenti sostenuti dal Consiglio di Stato per giustificare questo cambiamento. Non si tratta di una questione "di vita o di morte", per la quale bisogna perdere sonno; tuttavia a noi sembra che questa modifica rientri correttamente nell'esercizio di alleggerimento delle leggi, al fine anche di prevedere una maggiore coerenza nell'esercizio delle professioni. Oggi i segretari comunali hanno prevalentemente altri compiti e priorità: se dovranno continuare a esercitare anche questo compito, lo faranno. In quel caso, dovremo probabilmente fornire loro migliori strumenti e la formazione per potere esercitare questa competenza; ha infatti ragione Caimi quando afferma che non sempre il valore che si cela dietro ad un atto notarile è direttamente correlato con la difficoltà insita nella stesura dello stesso.

Abbiamo anche interpellato i diretti interessati: con lettera del 12 settembre 2003, firmata dal presidente Loris Zanni, l'Unione dei segretari comunali ticinesi ci aveva comunicato che non vi era alcuna riserva per l'abrogazione delle normative concernenti la stesura di atti pubblici.

Invito quindi ad approvare la proposta governativa, tuttavia comunico già sin d'ora che il Governo non subordinerà la propria adesione al respingimento dell'emendamento Vitta.

BERTOLI M., RELATORE - Per trasparenza, pur avendo espresso in precedenza l'opinione della maggioranza della Commissione, dichiaro di approvare, personalmente, questo emendamento. Segnalo che nel messaggio (e nel rapporto) si parla di "decreto legislativo" del 20 aprile 1914, mentre che nell'art. 19 della LAC si parla di "legge 20 aprile 1914": mi chiedo se non sia l'occasione di sistemare anche formalmente la questione, chiamando "legge" quella che, effettivamente, è una legge.

Messo ai voti l'emendamento (art. 1 DL) è accolto con 57 voti favorevoli, 6 contrari e 8 astensioni.

Messo ai voti l'emendamento (art. 19 LAC) è accolto con 61 voti favorevoli, 2 contrari e 9 astensioni.

BERTOLI M., RELATORE - Siccome il decreto è stato mantenuto, mentre il Governo ne proponeva l'abrogazione, credo che non vi sia più nulla da modificare (e quindi da votare). Infatti la proposta originaria era di abrogare il decreto e di modificare di conseguenza una serie di leggi: visto che abbiamo deciso di mantenere il decreto, con le modifiche proposte nell'emendamento, le altre leggi non vanno modificate.

Preso atto della precisazione del relatore, il Presidente comunica che la modifica della Legge sul notariato cade.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge scaturito dalle deliberazioni parlamentari sono accolti con 66 voti favorevoli e 4 astensioni.

Legge che abroga il decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni del 24 giugno 1947

Il Presidente comunica due correzioni di carattere formale, concernenti le modifiche di leggi allegate al disegno di legge in discussione.

Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (aggiunta della marginale "Prescrizione")

Art. 149

Prescrizione *Per la prescrizione è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.*

Legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (aggiunta della marginale "Prescrizione" e stralcio del cpv. 2)

Art. 122 cpv. 2

Prescrizione ²*Per la prescrizione è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.*

Messi ai voti senza discussione, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale, con le modifiche formali comunicate, sono accolti con 73 voti favorevoli.

Legge sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941

Il Presidente comunica la seguente correzione di carattere formale:

Art. 10

*Il giudizio sulle contravvenzioni alla presente legge spetta alla Pretura penale in conformità della Legge ~~organica~~ **sull'organizzazione** giudiziaria. È applicabile il Codice di procedura penale.*

Messi ai voti senza discussione, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale, con le modifiche formali comunicate, sono accolti con 69 voti favorevoli.

Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero 18 aprile 1911

Il Presidente comunica le seguenti modifiche di carattere formale:

Art. 75b cpv. 1

(...)

*la gratuità delle consultazioni degli operatori, fatto salvo l'art. ~~3~~ **75c**.*

Disegno di legge, capitolo III

*III. Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ~~e entra immediatamente in vigore~~. **Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.***

Messi ai voti senza discussione, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale, con le modifiche formali comunicate, sono accolti con 70 voti favorevoli.

Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario

- Emendamenti di Carlo Luigi Caimi

Art. 8

Contratti di appalto *Nel caso di un contratto di vendita, o di altro negozio giuridico economicamente equivalente, riferita a edifici e a quote di PPP il cui prezzo è pagato con il sistema «chiavi in mano», oppure di fondi da edificare mediante un contratto di appalto, la tassa – **in caso di connessità tra contratti** – è calcolata sulla somma corrispondente al valore del terreno sommato al valore del prezzo pattuito nel contratto di appalto.*

Art. 30 cpv. 3

Rilascio di estratti

³È riservata una divergente regolamentazione riguardante le tasse per il rilascio di estratti in forma elettronica.

Art. 31

Comunicazioni ufficiali

Le comunicazioni d'ufficio sono soggette ad una tassa di fr. 10.-. Il relativo importo è dovuto dall'interessato.

*Quelle mediante pubblicazioni ufficiali ad una **tassa equivalente alla copertura dei costi.***

CAIMI C. L. - Si tratta di emendamenti tecnici, dietro ai quali non c'è niente di sostanziale. Tuttavia, essi sono necessari per evitare – proprio ora che si sta compiendo un esercizio di pulizia legislativa – che si creino alcuni dubbi tecnici.

Nel primo emendamento si utilizza lo strano termine di "connessità" (che non ho scelto io, bensì che usa la Camera di diritto tributario); questo termine tecnico riguarda sentenze in materia che sono state emanate negli ultimi mesi: in particolare, ce n'è una che viene ripresa nella *Rivista di diritto ticinese* del 2006. Semplicemente, si vuole escludere che si sommino valori quando non c'è una connessità fra i due contratti. È questa una grossa preoccupazione perché non si vorrebbe che, in caso di compravendita o di appalto tra soggetti diversi tra i quali non vi sia alcuna relazione, si faccia semplicemente una somma dei valori con la conseguenza – naturalmente deleteria per l'utenza – che si pagherebbe di più la tassa di bollo, la tassa di registro fondiario e il notaio. Questa modifica, quindi, non è proposta nell'interesse dei notai: ci tenevo a sottolinearlo. A noi notai, infatti, converrebbe lasciare perdere il discorso della connessità, tuttavia è giusto che non si faccia pagare quello che non è dovuto, quando la connessità non c'è.

La seconda proposta di aggiunta è riferita alla regolamentazione riguardante le tasse per il rilascio di estratti in forma elettronica. Oggi c'è un accesso sia per i notai, che per i geometri revisori, al *SIFTI-WEB*, con rilascio di estratti e dietro pagamento di una tassa forfetaria annuale. A partire dall'anno prossimo – non so se da gennaio o da luglio –, questi estratti avranno effetto completo di legge e sostituiranno quelli rilasciati con la firma dell'Ufficiale dei Registri. È logico che non ha nessun senso effettuare un conteggio

estratto per estratto, poiché la tenuta di una contabilità del genere costerebbe allo Stato molti soldi. Da tempo, il Dipartimento ha proposto di introdurre una tassa forfetaria, da fissare di anno in anno: occorre però prevedere una base legale a tale scopo. Ora si introduce una base legale per la riscossione di una tassa di fr. 10.- (al pezzo) per il rilascio degli estratti: mi sembrava quindi opportuno fissare una base legale anche per il rilascio di estratti in via telematica.

La terza proposta di modifica è una piccolezza, ma mi sembrava giusto formularla nell'interesse dell'utenza. Spesso vengono effettuate comunicazioni che occupano un quarto di pagina del Foglio Ufficiale e che costano meno di fr. 150.-: non dico che lo Stato voglia lucrare, ma mi sembra fuori posto farle pagare più dei costi effettivi di pubblicazione. Propongo quindi che, giustamente, si accollino i costi della pubblicazione su chi li deve pagare, ma senza fissare un importo – fr. 150.- – che, in alcuni casi, può risultare sproporzionato.

Non si tratta quindi di proposte di emendamento rivoluzionarie, tuttavia mi è sembrata questa l'occasione giusta per proporle a necessario complemento di un lavoro approfondito di sistemazione legislativa.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Abbiamo esaminato gli emendamenti presentati dal deputato Caimi e li riteniamo tutti condivisibili. Ci sembra trattarsi, in effetti, di miglioramenti tecnici e, di conseguenza, li sosteniamo.

Il Presidente comunica che la Commissione della legislazione rinuncia a riunirsi e, per voce del suo relatore, dà l'adesione alle proposte di emendamento presentate da Carlo Luigi Caimi.

Messo ai voti, l'emendamento all'art. 8 è accolto con 66 voti favorevoli e 4 astensioni.

Messo ai voti, l'emendamento all'art. 30 è accolto con 63 voti favorevoli e 2 astensioni.

Messo ai voti, l'emendamento all'art. 31 è accolto con 63 voti favorevoli e un'astensione.

Messo ai voti, il complesso del disegno di legge scaturito dalle deliberazioni parlamentari è accolto con 73 voti favorevoli.

Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965

Il Presidente comunica le seguenti modifiche di carattere formale:

Art. 2 lett. b) - aggiunta della virgola dopo la parola "periti"

b) le indennità ai testimoni, ai periti, ai traduttori e agli interpreti, ai terapeuti, ai mediatori in caso di mediazione disposta dal giudice e ai consulenti del giudice nelle cause di stato, le trasferte e in genere, tutti i disborsi;

Art. 4

Qualora la legge non disponga altrimenti, ogni autorità giudiziaria provvede all'incasso delle spese giudiziarie concernenti gli atti davanti ad essa compiuti e all'incasso delle ammende pene pecuniarie e delle multe inflitte.

Art. 34

L'edizione di documenti non dà diritto ad alcuna indennità.

- Emendamento del Consiglio di Stato (ripristino della proposta governativa)

Art. 14

¹Il Giudice di pace preleva una tassa da fr. 50.- al 15% del valore litigioso a fr. 300.- per i processi che terminano con sentenza.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - L'articolo 14 proposto dal rapporto della Commissione della legislazione diverge da quello del messaggio governativo: la versione del Consiglio di Stato parla di una tassa da fr. 50.- a fr. 300.-, mentre nel rapporto commissionale si fissa il limite superiore al 15% del valore litigioso. Non cambia molto, perché il 15% del valore massimo applicabile di fr. 2'000.- corrisponde a fr. 300.-; tuttavia qualche differenza potrebbe esserci all'interno di questi limiti, ad esempio se un Giudice di pace dovesse applicare una tassa corrispondente a una percentuale superiore al 15%. Vi segnalo che questa modifica viene interpretata dai Giudici di pace come una sorta di mancanza di fiducia: ne ho parlato con il Presidente dell'Associazione ticinese dei Giudici di pace e ci siamo chiesti se fosse realmente necessario procedere a questo cambiamento. Vi chiederei pertanto di confermare la versione del messaggio governativo, ritenuto comunque che l'interpretazione da dare alla norma consiste nell'applicazione di una tassa proporzionale. Non è, comunque, una questione che debba oltremodo preoccuparci.

BERTOLI M., RELATORE - La modifica è stata proposta dalla speciale Sottocommissione e poi avallata dalla Commissione della legislazione proprio perché ci dovrebbe essere un rapporto tra il valore di causa e la tassa massima applicata dal Giudice di pace. Io segnalo che le questioni che vanno davanti a quest'ultimo sono le questioni di giustizia che normalmente toccano la popolazione; in quest'aula parliamo spesso di giustizia in termini di Corti penali e cose di questo genere; tuttavia, statisticamente – per fortuna – le Corti penali toccano complessivamente poche persone – sia come imputati che come vittime –, mentre la giustizia "minuta" dei Giudici di pace tocca tante persone. Detto altrimenti, se una persona ha avuto a che fare con la giustizia, è molto più probabile che si sia trovato a confrontarsi con il Giudice di pace, piuttosto che con una Corte penale. In questo senso, ritengo che il fatto di fissare come tetto massimo il 15% come costo della giustizia sia esprimere in termini legali un auspicio che è già sottoscritto anche dal Consigliere di Stato. Invito quindi il Gran Consiglio a respingere l'emendamento.

Messo ai voti, l'emendamento all'art. 14 è respinto con 23 voti favorevoli, 38 contrari e 2 astensioni.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale, con le modifiche formali comunicate, sono accolti con 66 voti favorevoli.

Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) del 21 marzo 1988

Messi ai voti senza discussione, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 72 voti favorevoli e 2 astensioni.

Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907

Messi ai voti senza discussione, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 74 voti favorevoli.

Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002

Messi ai voti senza discussione, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 71 voti favorevoli.

Legge concernente il promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973

Messi ai voti senza discussione, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 72 voti favorevoli.

Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997

Messi ai voti senza discussione, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 75 voti favorevoli.

Legge d'applicazione della Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 10 novembre 1998

Messi ai voti senza discussione, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 68 voti favorevoli.

Legge che abroga la Legge che disciplina la scadenza dei termini di diritto cantonale del 10 dicembre 1964

Messi ai voti senza discussione, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 70 voti favorevoli.

Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria)

Messi ai voti senza discussione, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 69 voti favorevoli.

Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973

Messi ai voti senza discussione, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 67 voti favorevoli.

Legge d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951; del 19 giugno 1978

Messi ai voti senza discussione, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 59 voti favorevoli.

Decreto legislativo concernente l'istituzione e l'esercizio di un "Istituto cantonale di anatomia patologica" a Locarno dell'11 luglio 1958

Messi ai voti senza discussione, i singoli articoli e il complesso del decreto legislativo annesso al rapporto commissionale sono accolti con 65 voti favorevoli e 2 astensioni.

Legge sull'educazione fisica e lo sport

Messi ai voti senza discussione, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 70 voti favorevoli.

Legge delle biblioteche dell'11 marzo 1991

Messi ai voti senza discussione, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 65 voti favorevoli.

Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986

Messi ai voti senza discussione, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 66 voti favorevoli.

Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998

Messi ai voti senza discussione, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 69 voti favorevoli e un'astensione.

Legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990

Messi ai voti senza discussione, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 69 voti favorevoli.

Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970

Messi ai voti senza discussione, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 64 voti favorevoli.

Legge sull'assicurazione contro gli infortuni del 16 aprile 1984

Messi ai voti senza discussione, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 67 voti favorevoli.

Decreto legislativo concernente il riparto intercomunale delle imposte alla fonte e delle imposte delle aziende relative ai lavori per la trasversale alpina del 14 marzo 1994

Messi ai voti senza discussione, i singoli articoli e il complesso del disegno di decreto legislativo annesso al rapporto commissionale sono accolti con 64 voti favorevoli.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Intervengo per fornire l'adesione del Consiglio di Stato alle modifiche approvate dal Gran Consiglio. Mi sembra inoltre corretto lasciare una traccia concreta di gratitudine, nei verbali del Gran Consiglio, a beneficio di due persone che hanno svolto un lavoro molto importante per questo progetto: una è il consulente, il professor Georg Müller dell'Università di Zurigo e l'altra è l'avvocato Catherine Hutter, che ha coordinato il gruppo di lavoro.

L'adesione del Consiglio di Stato al pacchetto C del progetto di alleggerimento della legislazione cantonale è recata dal Direttore del Dipartimento delle istituzioni.

FERRARI C. - Negli ultimi quattro anni mi è capitato di condividere con voi le mie gioie e i miei dolori: la nascita di Mila, la nascita di Sini, la morte di mio padre e, ora, la nascita di Geo. Credo che sia quindi giunta l'ora di invitarvi tutti a bere.

11. CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO

Alle ore 17.10 la seduta è tolta e il Gran Consiglio è riconvocato in seduta serale.

Per il Gran Consiglio:

Il Presidente, Bruno Lepori
Il Segretario generale, Rodolfo Schnyder